Parlamento europeo
2014-2019

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2016/0223(COD)

27.3.2017

EMENDAMENTI
96 - 416

Progetto di relazione
Tanja Fajon
(PE599.799v02-00)

Norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, e modifica della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

Proposta di regolamento
(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Emendamento 96
Kristina Winberg

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione e recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

Or. en

Emendamento 97
Auke Zijlstra, Janice Atkinson

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione e recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del

25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

Or. en

Emendamento 98
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione e recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

Or. en

Emendamento 99
Beatrix von Storch

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 4

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
– ***visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016[1],***	***soppresso***

[1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Or. en

Motivazione

Il Comitato economico e sociale europeo è un organo "consultivo" e la sua capacità di incidere sulle politiche è suffragata da ben pochi elementi di prova, mentre il suo mandato si sovrappone a quello di altri organi. Sarebbe pertanto opportuno abolirlo. Al fine di agevolare detto processo, il Parlamento europeo dovrebbe ignorare il suo parere, determinando di fatto una sua parziale abolizione.

Emendamento 100
Beatrix von Storch

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 5

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
— visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 febbraio 2017[2],	***soppresso***

[2] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Or. en

Motivazione

Dato il rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo nell'ambito della procedura legislativa, il ruolo assegnato al Comitato delle regioni nella definizione della legislazione dell'Unione non è più valido e quindi il Comitato dovrebbe essere abolito. Al fine di agevolare detto processo, il Parlamento europeo dovrebbe ignorare il suo parere, determinando di fatto una sua parziale abolizione.

Emendamento 101
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	***DIRETTIVA*** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo	recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo
	(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

Emendamento 102
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta[31] (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di	***soppresso***

asilo e del contenuto della protezione internazionale così da ridurre gli incentivi alla circolazione all'interno dell'Unione europea e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.

[31] GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

Or. en

Motivazione

La direttiva 2011/95/UE, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, aggrava anziché correggere gli attuali problemi con la convenzione di Ginevra del 1951. Per risolvere le questioni concernenti le qualifiche è opportuno modificare la convenzione di Ginevra del 1951 e abrogare la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.

Emendamento 103
Barbara Spinelli, Malin Björk

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta[31] (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore	(1) Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta[31] (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore

convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale così da ***ridurre gli incentivi alla circolazione all'interno dell'Unione europea e*** assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno ***abrogare la*** richiamata direttiva ***e sostituirla con un regolamento***.

convergenza delle decisioni in materia di asilo***, sulla base di elevate norme di protezione,*** e del contenuto della protezione internazionale così da assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno ***procedere alla rifusione della*** richiamata direttiva.

[31] GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

[31] GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

Or. en

Emendamento 104
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta[31] (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale così da ***ridurre gli incentivi alla circolazione all'interno dell'Unione europea e*** assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno ***abrogare la*** richiamata direttiva ***e sostituirla con un regolamento***.	(1) Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta[31] (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo***, nell'intento di conseguire elevate norme comuni in tutti gli Stati membri,*** e del contenuto della protezione internazionale così da assicurare la parità ***in termini di norme elevate*** di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno ***procedere alla rifusione della*** richiamata direttiva.

31 GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

31 GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

Or. en

Emendamento 105
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Si ***rendono necessarie varie e sostanziali modifiche*** della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta[31] (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale così da ridurre gli incentivi alla circolazione all'interno dell'Unione europea e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.	(1) Si ***rende necessaria una modifica sostanziale*** della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta[31] (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale così da ridurre gli incentivi alla circolazione all'interno dell'Unione europea e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.
[31] GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.	[31] GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

Or. it

Emendamento 106
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta[31] (rifusione). Al fine di garantire ***l'armonizzazione e*** una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale così da ridurre gli incentivi alla circolazione all'interno dell'Unione europea e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.	(1) Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta[31] (rifusione). Al fine di garantire una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale così da ridurre gli incentivi alla circolazione all'interno dell'Unione europea e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.
_____	_____
31 GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.	***31*** GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

Or. en

Emendamento 107
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra") non è stata sufficientemente aggiornata e riadattata al contesto moderno e pertanto, prima di considerarla il fondamento della legislazione in materia, andrebbe modificata.

Emendamento 108
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***Una politica comune*** nel settore dell'asilo***, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), costituisce uno degli elementi***	(2) ***Le politiche*** nel settore dell'asilo ***dovrebbero essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario ma l'esperienza in capo all'UE in questo settore fino a questo momento è stata fallimentare. I ricollocamenti, la sparizione di decine di migliaia di minori, l'aumento dei morti***

fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.	***nel Mediterraneo e la crescente tensione sociale sono frutto dell'inadeguatezza delle politiche dell'UE***.

Or. it

Emendamento 109
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di ***solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.***	(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di ***accessibilità economica, tenendo in considerazione le capacità di assorbimento delle società riceventi nonché la massima autonomia dei beneficiari della protezione internazionale***.

Or. en

Emendamento 110
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri***, anche sul piano finanziario***.	(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 111
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel	***soppresso***

progressivo sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze sono fattori determinanti dei movimenti secondari e compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Data l'eterogeneità degli Stati membri in termini di interessi, valori, ricchezza e capacità di integrazione dei migranti, è poco realistico pensare che le condizioni di accoglienza possano essere uniformi, tanto meno armonizzate.

Emendamento 112
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il sistema europeo comune di asilo ***è*** basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante ***i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai***	(3) Il sistema europeo comune di asilo ***dovrebbe essere*** basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante ***gli insuccessi avvenuti fino ad oggi l'UE persiste con delle politiche che penalizzano in maniera costante i paesi di primo arrivo***.

beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze sono fattori determinanti dei movimenti secondari e compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

Or. it

Emendamento 113
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze ***sono fattori determinanti dei movimenti secondari e*** compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.	(3) Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

Or. en

Emendamento 114
Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze ***sono fattori determinanti dei movimenti secondari e*** compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.	(3) Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

Or. en

Emendamento 115
Barbara Spinelli, Jean Lambert

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Allo stato attuale, gli Stati membri riconoscono solo le decisioni in materia di asilo adottate da altri Stati membri ove tali decisioni neghino la concessione della protezione internazionale. Al fine di garantire la corretta applicazione dell'articolo 78, paragrafo 2, del trattato

sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede uno status uniforme in materia di asilo valido in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero procedere verso un reciproco riconoscimento delle decisioni in materia di asilo adottate da altri Stati membri che concedono la protezione internazionale alle persone che ne hanno bisogno.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra concorda con il relatore sulla necessità del pieno riconoscimento reciproco delle decisioni di protezione internazionale adottate dagli Stati membri, al fine di istituire uno status veramente uniforme in materia di protezione internazionale nell'Unione.

Emendamento 116
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nella comunicazione del 6 aprile 2016[32] la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE, nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016[33] di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo. Essa propone inoltre un	***soppresso***

percorso in linea con l'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.

[32] COM (2016) 197 final.

[33] EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

Or. en

Motivazione

Data l'eterogeneità degli Stati membri in termini di interessi, valori, ricchezza e capacità di integrazione dei migranti, è poco realistico pensare che la legislazione condurrà a una politica comune in materia di asilo efficace e armonizzata.

Emendamento 117
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nella comunicazione del 6 aprile 2016[32] la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE, nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016[33] di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo. Essa ***propone inoltre un percorso in linea con l'***approccio globale alla migrazione indicato dal	(4) Nella comunicazione del 6 aprile 2016[32] la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE, nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ***(l'Agenzia)***. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016[33] di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo. Essa***, tuttavia, ignora completamente le raccomandazioni avanzate nell'***approccio

Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.

[32] COM (2016) 197 final.

[33] EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.

[32] COM (2016) 197 final.

[33] EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

Or. en

Emendamento 118
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nella comunicazione del 6 aprile 2016[32] la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE***, *nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione*** e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016[33] di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo. Essa propone inoltre un percorso in linea con l'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.	(4) Nella comunicazione del 6 aprile 2016[32] la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016[33] di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo**, *garantendo norme uniformemente elevate in tutta l'Unione europea*** . Essa propone inoltre un percorso ***parzialmente*** in linea con l'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.

[32] COM (2016) 197 final.

[33] EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

[32] COM (2016) 197 final.

[33] EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

Or. en

Emendamento 119
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nella comunicazione del 6 aprile 2016[32] la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema ***sostenibile ed equo*** di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE, nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016[33] di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo. Essa propone inoltre un percorso in linea con l'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.	(4) Nella comunicazione del 6 aprile 2016[32] la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE, nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016[33] di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo. Essa propone inoltre un percorso in linea con l'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.

[32] COM (2016) 197 final.

[33] EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

[32] COM (2016) 197 final.

[33] EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

Or. en

Emendamento 120
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) La convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento reintroduce il quarto considerando della direttiva sulle qualifiche del 2011.

Emendamento 121
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) ***Per il*** buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, ***compreso il sistema Dublino***, si dovrebbero compiere progressi sostanziali ***verso la*** convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. ***Inoltre*** è opportuno rafforzare le norme ***sul riesame dello status par*** garantire che la protezione sia concessa ***solo*** a chi ne ha bisogno ***e fintantoché è necessaria***. Occorre altresì ***evitare che le prassi inerenti alla*** durata dei permessi di soggiorno ***siano divergenti,*** e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.	(5) ***Una politica comune dell'Unione in materia di protezione internazionale dovrebbe essere basata su uno status uniforme. Per giungere a*** un buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, ***fondato su elevate norme di protezione***, si dovrebbero compiere progressi sostanziali ***in termini di scambio delle migliori prassi e*** convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. ***Allo stesso tempo, è importante non sovraccaricare amministrativamente le autorità degli Stati membri. Di conseguenza,*** è opportuno rafforzare le norme ***per*** garantire che la protezione sia concessa a chi ne ha bisogno. Occorre, altresì, ***introdurre una***

durata ***armonizzata*** dei permessi di soggiorno***, che dovrebbe tenere pienamente conto delle migliori prassi correnti negli Stati membri ed essere definita in consultazione con le parti interessate,*** e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale. ***Gli Stati membri dovrebbero, tuttavia, avere la facoltà di applicare norme più favorevoli per quanto riguarda la durata dei permessi di soggiorno.***

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra concorda con il relatore sul fatto che la durata armonizzata dei permessi di soggiorno concessi a coloro che hanno bisogno di protezione internazionale dovrebbe tenere pienamente conto delle migliori prassi correnti in tutti gli Stati membri e non dovrebbe essere basata su un principio di "corsa al ribasso".

Emendamento 122
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso ***la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre*** è opportuno rafforzare le ***norme sul riesame dello status par*** garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha ***bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai***	(5) Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso ***un cambiamento radicale di tutta la politica dell'immigrazione; a tal fine*** è opportuno rafforzare le ***politiche di rimpatrio e*** garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha ***diritto***.

beneficiari di protezione internazionale.

Or. it

Emendamento 123
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame dello status ***par*** garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.	(5) Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame dello status ***per*** garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale***, tenendo conto delle differenze giuridiche tra lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria***.

Or. en

Motivazione

Nonostante sia ammissibile armonizzare la durata dei permessi di soggiorno legati ai due status di protezione internazionale, appare opportuno sottolineare in tale contesto che occorre mantenere la differenza giuridica tra le due situazioni, in quanto sono il risultato di due diversi contesti giuridici. Lo status di rifugiato è disciplinato dalla convenzione di Ginevra, mentre il concetto di status di protezione sussidiaria è stato introdotto per la prima volta dal diritto dell'Unione europea nella direttiva 2004/83/CE.

Emendamento 124
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. ***Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame dello status par garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria.*** Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.	(5) Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale***, onde assicurare il conseguimento di norme di protezione uniformemente elevate in tutti gli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 125
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame	(5) Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame

dello status ***par*** garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.	dello status ***per*** garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire***, limitare*** e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 126
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno ***rafforzare le norme sul riesame dello*** status ***par*** garantire che la protezione sia concessa ***solo*** a chi ne ha bisogno ***e fintantoché è necessaria***. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.	(5) Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno ***non appesantire le amministrazioni statali e quindi rafforzare le norme sullo*** status ***per*** garantire che la protezione sia concessa a chi ne ha bisogno. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

Or. it

Emendamento 127
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame dello status ***par*** garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire ***e armonizzare*** ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.	(5) Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame dello status ***per*** garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 128
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta di risoluzione
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) È opportuno armonizzare il periodo di validità dei permessi di soggiorno concessi ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria, al fine di organizzare il sistema comune europeo in materia di asilo e incoraggiare i beneficiari di protezione internazionale a rimanere nello Stato membro che concede la protezione. Pertanto, il periodo di validità dei permessi di soggiorno dovrebbe essere di cinque anni per i rifugiati e di un anno per i beneficiari di protezione sussidiaria. Tuttavia, gli Stati

	membri che già prevedono un periodo di validità dei permessi di soggiorno più esteso possono optare per un periodo di dieci anni per i rifugiati e di cinque anni per i beneficiari di protezione sussidiaria.

Or. fr

Motivazione

Il presente considerando è aggiunto allo scopo di definire l'applicazione dell'articolo 26.

Emendamento 129
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) È pertanto necessario un regolamento onde garantire un livello più coerente di armonizzazione in tutta l'Unione e un grado più elevato di certezza del diritto e di trasparenza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 130
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) È pertanto necessario un regolamento onde garantire un livello più coerente di armonizzazione in tutta l'Unione e un grado più elevato di certezza del diritto e di trasparenza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 131
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) È pertanto ***necessario un regolamento*** onde garantire un livello più coerente di armonizzazione in tutta l'Unione e un grado più elevato di certezza del diritto e di trasparenza.	(6) È pertanto ***necessaria una direttiva*** onde garantire ***l'attuazione di norme di protezione uniformemente elevate,*** un livello più coerente di armonizzazione in tutta l'Unione e un grado più elevato di certezza del diritto e di trasparenza.

Or. en

Emendamento 132
Nadine Morano

Proposta di risoluzione
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.	(7) L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri. ***Il chiarimento dei criteri per l'identificazione delle persone che hanno realmente bisogno di protezione internazionale deve altresì consentire in modo più efficace e sistematico il rimpatrio di coloro che non ne hanno diritto.***

Or. fr

Emendamento 133
Jussi Halla-aho, Helga Stevens

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.	(7) L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri. ***È inoltre opportuno che il contrasto agli abusi dei sistemi di asilo degli Stati membri funga da principio guida del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 134
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per ***tali persone*** in tutti gli Stati membri.	(7) L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per ***i rifugiati e per i beneficiari di protezione sussidiaria*** in tutti gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Tale distinzione fa riferimento a quanto stabilito all'articolo 34, paragrafo 2.

Emendamento 135
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) L'obiettivo principale ***del*** presente ***regolamento*** è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno ***effettivamente*** bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per ***tali*** persone in tutti gli Stati membri.	(7) L'obiettivo principale ***della*** presente ***direttiva*** è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per ***tutte le*** persone ***che necessitano di protezione internazionale*** in tutti gli Stati membri. *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).*

Or. en

Emendamento 136
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri ***comuni*** per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme ***comune*** di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.	(7) L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino ***una seria di*** criteri ***di base*** per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme di diritti ***fondamentali*** sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati

membri.

Or. en

Emendamento 137
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) L'obiettivo principale ***del*** presente ***regolamento*** è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno ***effettivamente*** bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.	(7) L'obiettivo principale ***della*** presente ***direttiva*** è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 138
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno ***effettivamente bisogno di*** protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.	(7) L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno ***diritto alla*** protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

Or. it

Emendamento 139
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe inoltre contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti possano essere dovuti alla diversità delle misure giuridiche nazionali adottate per recepire la direttiva qualifiche sostituita dal presente regolamento.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 140
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe inoltre contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti possano essere dovuti alla diversità delle misure giuridiche nazionali adottate per recepire la direttiva qualifiche sostituita dal presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 141
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe inoltre contribuire ***a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari*** di protezione ***internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti possano essere dovuti alla diversità delle misure giuridiche nazionali adottate per recepire la direttiva qualifiche sostituita dal presente regolamento***.	(8) L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe inoltre contribuire ***al conseguimento di norme*** di protezione ***elevate in tutta l'Unione***.

Or. en

Emendamento 142
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ***dovrebbe*** inoltre contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti possano essere dovuti alla diversità delle	(8) L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ***potrebbe*** inoltre contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti possano essere dovuti alla diversità delle

misure giuridiche nazionali adottate per recepire la direttiva qualifiche sostituita dal presente regolamento.	misure giuridiche nazionali adottate per recepire la direttiva qualifiche sostituita dal presente regolamento.

Or. it

Emendamento 143
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) ***Il*** presente ***regolamento*** non si applica ad altri status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri in forza del loro diritto nazionale a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. ***L'eventuale concessione di questi altri status non deve comportare il rischio di confusione con la protezione internazionale.***	(9) ***La*** presente ***direttiva*** non si applica ad altri status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri in forza del loro diritto nazionale a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Or. en

Emendamento 144
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il presente regolamento non si applica ad altri status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri in forza del loro diritto nazionale a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. ***L'eventuale concessione di questi altri status non deve comportare il rischio di***	(9) Il presente regolamento non si applica ad altri status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri in forza del loro diritto nazionale a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

confusione con la protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra concorda con il relatore sul fatto che fintanto che continueranno a esistere status nazionali per la protezione umanitaria sarà molto difficile che non vi sia un rischio di confusione fra lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.

Il presente emendamento è in linea con il successivo emendamento all'articolo 3 del regolamento.

Emendamento 145
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Ai candidati idonei al reinsediamento dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le disposizioni del presente regolamento sul contenuto della protezione internazionale, comprese quelle intese a scoraggiare i movimenti secondari.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 146
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) ***Ai candidati idonei al reinsediamento*** dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le	(10) ***Alle persone reinsediate*** dovrebbe essere concessa la protezione internazionale ***con l'obiettivo di offrire loro una soluzione duratura***. Di

disposizioni ***del presente regolamento*** sul contenuto della protezione internazionale***, comprese quelle intese a scoraggiare i movimenti secondari***.	conseguenza***, non appena le persone reinsediate arrivano sul territorio degli Stati membri,*** dovrebbero applicarsi ***loro*** le disposizioni sul contenuto della protezione internazionale ***previste dall'acquis sull'asilo***.

Or. en

Emendamento 147
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Ai candidati idonei al reinsediamento dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le disposizioni del presente regolamento sul contenuto della protezione internazionale***, comprese quelle intese a scoraggiare i movimenti secondari***.	(10) Ai candidati idonei al reinsediamento dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le disposizioni del presente regolamento sul contenuto della protezione internazionale.

Or. it

Emendamento 148
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Ai candidati idonei al reinsediamento dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le disposizioni ***del*** presente ***regolamento*** sul contenuto della protezione internazionale***, comprese quelle intese a scoraggiare i***	(10) Ai candidati idonei al reinsediamento dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le disposizioni ***della*** presente ***direttiva*** sul contenuto della protezione internazionale.

movimenti secondari.

Or. en

Emendamento 149
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ***e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta relativi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, al principio di non discriminazione, ai diritti del minore, alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuato di conseguenza***.	(11) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali.

Or. it

Emendamento 150
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*

(11) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano ***e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta relativi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, al principio di non discriminazione, ai diritti del minore, alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuato di conseguenza***.	(11) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano.

Or. en

Emendamento 151
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta relativi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà	(11) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta")***, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dalla Carta sociale europea.*** In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta***, della CEDU e della Carta sociale europea*** relativi alla dignità umana, al rispetto della

professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, al principio di non discriminazione, ai diritti del minore, ***alla*** sicurezza sociale ***e all***'assistenza sociale***, all***'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuato di conseguenza.

vita privata e della vita familiare, ***alla protezione in caso di allontanamento, espulsione o estradizione,*** alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, al principio di non discriminazione, ***al principio di uguaglianza,*** ai diritti del minore, ***al godimento dei diritti sociali, ivi comprese la*** sicurezza sociale***, l***'assistenza sociale ***e l***'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuato di conseguenza.

Or. en

Emendamento 152
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) ***Il*** presente ***regolamento*** rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). In particolare ***il*** presente ***regolamento*** intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta relativi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, al principio di non discriminazione, ai diritti del minore, alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuato di conseguenza.	(11) ***La*** presente ***direttiva*** rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). In particolare ***la*** presente ***direttiva*** intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta relativi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, al principio di non discriminazione, ai diritti del minore, alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuato di conseguenza.

Or. en

Emendamento 153
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione ***del*** presente ***regolamento***, gli Stati membri sono vincolati agli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti, tra cui in particolare quelli che vietano le discriminazioni.	(12) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione ***della*** presente ***direttiva***, gli Stati membri sono vincolati agli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti, tra cui in particolare quelli che vietano le discriminazioni.

Or. en

Emendamento 154
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel regolamento, in particolare quegli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa per lo più della loro situazione geografica o demografica.	(13) È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel regolamento, in particolare quegli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa per lo più della loro situazione geografica o demografica. ***Inoltre, gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno, a tutti i livelli di governo, le possibilità offerte dai fondi che non sono direttamente connessi alla politica di asilo e migrazione, ma che possono essere***

	utilizzati per finanziare azioni in quel settore, ad esempio azioni di integrazione, come quelli disponibili nell'ambito del Fondo sociale europeo, del Fondo di aiuti europei agli indigenti, di Orizzonte 2020, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Programma diritti, uguaglianza e cittadinanza. Tali fondi dovrebbero essere resi direttamente accessibili agli enti locali e regionali per le azioni che rientrano direttamente nelle loro responsabilità.

Or. en

Emendamento 155
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite ***nel regolamento***, in particolare quegli Stati membri ***i cui*** sistemi nazionali di asilo ***subiscono pressioni specifiche e sproporzionate*** a causa per lo più della loro situazione geografica o demografica.	(13) È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle ***elevate*** norme stabilite ***nella direttiva***, in particolare ***per promuovere l'integrazione a lungo termine dei beneficiari di protezione internazionale e offrire sostegno a*** quegli Stati membri ***che incontrano difficoltà nell'assicurare norme elevate nell'ambito dei loro*** sistemi nazionali di asilo***,*** a causa per lo più della loro situazione geografica o demografica. ***A tal fine è opportuno mettere a disposizione degli enti locali e regionali e delle organizzazioni internazionali e della società civile finanziamenti adeguati, anche tramite la possibilità offerta agli enti locali e regionali di accedere direttamente al Fondo Asilo, migrazione e integrazione.***

Or. en

Emendamento 156
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel regolamento, ***in particolare*** quegli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa per lo più della loro situazione geografica o demografica.	(13) È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel regolamento, ***dando priorità a*** quegli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa per lo più della loro situazione geografica o demografica. ***Tale sostegno dovrebbe essere limitato al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, in linea con il principio generale di evitare i doppi finanziamenti.***

Or. en

Motivazione

Il divieto del doppio finanziamento è un principio generale dei fondi SIE. È pertanto importante fare in modo che ciascun fondo europeo sia utilizzato per gli scopi per cui è stato istituito.

Emendamento 157
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi	(13) È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi

degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel regolamento, in particolare quegli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa per lo più della loro situazione geografica ***o demografica***.	degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel regolamento, in particolare quegli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa per lo più della loro situazione geografica.

Or. en

Emendamento 158
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale, fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. Nell'applicare il presente regolamento le autorità degli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia"). Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[34].	(14) L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale, fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. Nell'applicare il presente regolamento le autorità degli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia"). Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[34]. ***Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l'Agenzia***

dell'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle informazioni provenienti dall'Alto commissariato ONU per i rifugiati e dalle organizzazioni non governative attive sul terreno.

[34] COM(2016) 271 final.

[34] COM(2016) 271 final.

Or. it

Emendamento 159
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento***, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale, fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti***. ***Nell'applicare il*** presente regolamento le autorità degli Stati membri ***dovrebbero*** tener conto ***delle norme operative,*** degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia ***dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia")***. Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri ***dovrebbero tenere in debito conto*** le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del	(14) L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento. ***In sede di attuazione del*** presente regolamento le autorità degli Stati membri ***potrebbero*** tener conto degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia. Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri ***possono prendere in considerazione*** le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[34]***. Inoltre, in fase di valutazione delle domande di protezione internazionale, gli Stati membri tengono conto di tutte le informazioni pertinenti dell'UNHCR e delle organizzazioni della società civile attive sul territorio.***

regolamento[34].

[34] COM (2016) 271 final.

[34] COM (2016) 271 final.

Or. en

Emendamento 160
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione ***del*** presente ***regolamento***, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale, fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. ***Nell'applicare il*** presente ***regolamento*** le autorità degli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia"). Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[34].	(14) L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione ***della*** presente ***direttiva***, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale, fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. ***Nel recepire e attuare la*** presente ***direttiva*** le autorità degli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia"). Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[34].

[34] COM (2016) 271 final.

[34] COM (2016) 271 final.

Emendamento 161
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Pál Csáky, Monica Macovei

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale, fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. Nell'applicare il presente regolamento le autorità degli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia"). Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri dovrebbero ***tenere in debito conto*** le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[34].	(14) L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale, fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. Nell'applicare il presente regolamento le autorità degli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia"). Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri dovrebbero ***prendere in considerazione*** le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[34].
[34] COM (2016) 271 final.	[34] COM (2016) 271 final.

Emendamento 162
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere**,** registrare ***ed esaminare*** le domande di protezione internazionale, fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. Nell'applicare il presente regolamento le autorità degli Stati membri ***dovrebbero*** tener conto delle norme operative, degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia"). Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri ***dovrebbero*** tenere in debito conto le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[34].	(14) L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere ***e*** registrare le domande di protezione internazionale, fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. Nell'applicare il presente regolamento le autorità degli Stati membri ***possono*** tener conto delle norme operative, degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia"). Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri ***possono*** tenere in debito conto le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[34].
[34] COM (2016) 271 final.	[34] COM (2016) 271 final.

Or. en

Emendamento 163
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'"interesse superiore del minore", in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l'interesse superiore del minore le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza e il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo.	(15) Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'"interesse superiore del minore", in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l'interesse superiore del minore le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza e il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo. ***I minori richiedenti asilo che compiono 18 anni prima dell'adozione di una decisione in merito alla loro domanda possono comunque continuare a beneficiare del principio dell'unità del nucleo familiare.***

Or. en

Emendamento 164
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Nell'applicare ***il*** presente ***regolamento*** gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'"interesse superiore del minore", in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l'interesse superiore del minore le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del	(15) Nell'applicare ***la*** presente ***direttiva*** gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'"interesse superiore del minore", in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l'interesse superiore del minore le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore,

minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza e il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo.	le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza e il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo.

Or. en

Emendamento 165
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) ***È opportuno che*** la nozione di "familiari" ***tenga conto delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore. Dovrebbe inoltre rispecchiare la realtà delle attuali tendenze migratorie, ossia il fatto che i richiedenti spesso arrivano nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo in transito. La nozione dovrebbe pertanto comprendere le famiglie costituitesi fuori dal*** paese ***di origine, ma prima dell'arrivo nel territorio dello Stato membro***.	(16) La nozione di "familiari" ***deve riferirsi al sistema giuridico del*** paese ***ospitante***.

Or. it

Emendamento 166
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) È opportuno che la nozione di "familiari" tenga conto delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all'interesse	(16) È opportuno che la nozione di "familiari" tenga conto ***della diversità delle famiglie e dei nuovi tipi di famiglie,*** delle diverse situazioni particolari di dipendenza

superiore del minore. Dovrebbe inoltre rispecchiare la realtà delle attuali tendenze migratorie, ossia il fatto che i richiedenti spesso arrivano nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo in transito. La nozione dovrebbe pertanto comprendere le famiglie costituitesi fuori dal paese di origine, ***ma prima dell***'arrivo nel territorio dello Stato membro.	e della speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore. Dovrebbe inoltre rispecchiare la realtà delle attuali tendenze migratorie, ossia il fatto che i richiedenti spesso arrivano nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo in transito. La nozione dovrebbe pertanto comprendere le famiglie costituitesi ***sia*** fuori dal paese di origine ***che le famiglie che si sono formate successivamente al loro*** arrivo nel territorio dello Stato membro***, escludendo, in tutti i casi, i matrimoni forzati***. ***La nozione di coniuge e partner non legato da vincoli di matrimonio non dovrebbe operare una distinzione fra coniugi o tali partner sulla base del loro genere.***

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra concorda con il relatore sul fatto che la definizione di familiari dovrebbe includere le famiglie costituitesi successivamente all'arrivo nel territorio dello Stato membro. Concorda altresì con il relatore sull'esclusione dei matrimoni forzati, indipendentemente da dove siano stati celebrati.

Emendamento 167
Jussi Halla-aho, Helga Stevens

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) È opportuno che la nozione di "familiari" tenga conto ***delle*** diverse situazioni particolari di dipendenza e ***della*** speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore. ***Dovrebbe inoltre rispecchiare la realtà delle attuali tendenze migratorie, ossia il fatto che i richiedenti spesso arrivano nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo in transito. La nozione dovrebbe pertanto comprendere le famiglie costituitesi fuori***	(16) È opportuno che la nozione di "familiari" tenga conto ***dei principi stabiliti nella direttiva 2003/86/CE[1 bis] del Consiglio, che pone l'accento sull'unità del nucleo familiare, sulle*** diverse situazioni particolari di dipendenza e ***sulla*** speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore.

dal paese di origine, ma prima dell'arrivo nel territorio dello Stato membro.

[1 bis] Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12)

Or. en

Emendamento 168
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) È opportuno che la nozione di "familiari" tenga conto delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore. Dovrebbe inoltre rispecchiare la realtà delle attuali tendenze migratorie, ossia il fatto che i richiedenti spesso arrivano nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo in transito. La nozione dovrebbe pertanto comprendere le famiglie costituitesi fuori dal paese di origine, ***ma prima dell'***arrivo nel territorio dello Stato membro.	(16) È opportuno che la nozione di "familiari" tenga conto ***dei diversi tipi di famiglia esistenti,*** delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore. Dovrebbe inoltre rispecchiare la realtà delle attuali tendenze migratorie, ossia il fatto che i richiedenti spesso arrivano nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo in transito. La nozione dovrebbe pertanto comprendere ***sia*** le famiglie costituitesi fuori dal paese di origine, ***che quelle formatesi dopo l'***arrivo nel territorio dello Stato membro. ***La nozione deve invece escludere, in qualsiasi caso, i matrimoni imposti.***

Or. it

Emendamento 169
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) È opportuno che la nozione di "familiari" tenga conto delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore. Dovrebbe inoltre rispecchiare la realtà delle attuali tendenze migratorie, ossia il fatto che i richiedenti spesso arrivano nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo in transito. La nozione dovrebbe pertanto comprendere le famiglie costituitesi fuori dal paese di origine, ***ma*** prima ***dell***'arrivo nel territorio dello Stato membro.	(16) È opportuno che la nozione di "familiari" tenga conto delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore. Dovrebbe inoltre rispecchiare la realtà delle attuali tendenze migratorie, ossia il fatto che i richiedenti spesso arrivano nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo in transito. La nozione dovrebbe pertanto comprendere le famiglie costituitesi fuori dal paese di origine, prima ***o dopo l***'arrivo nel territorio dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 170
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) ***Il*** presente ***regolamento*** si applica nel rispetto del protocollo sull'asilo dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea ("TUE") e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").	(17) ***La*** presente ***direttiva*** si applica nel rispetto del protocollo sull'asilo dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea ("TUE") e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

Or. en

Emendamento 171
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Le consultazioni con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati possono offrire preziose indicazioni alle autorità degli Stati membri all'atto di decidere se riconoscere lo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 172
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) ***Dovrebbero essere stabiliti*** criteri ***per la definizione e il contenuto dello*** status di rifugiato***, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli Stati membri nell'applicazione della convenzione di Ginevra***.	(20) ***Ad oggi, de facto, l'UE e molti Stati membri non rispettano i*** criteri ***che definiscono lo*** status di rifugiato ***in quanto in Europa, come dimostrato empiricamente dal caso italiano, la grande maggioranza delle persone accolte non sono rifugiati ma migranti economici che poi rimangano nel territorio europeo alimentando tensione sociale***.

Or. it

Emendamento 173
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) È necessario introdurre dei criteri comuni per l'attribuzione ai richiedenti asilo della qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di	***soppresso***

Ginevra.

Or. it

Motivazione

Una persona richiedente asilo non è un rifugiato. Un rifugiato è una persona che si è vista riconoscere in maniera positiva lo status di rifugiato dopo l'esame della domanda di asilo.

Emendamento 174
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) È necessario introdurre dei criteri ***comuni*** per l'attribuzione ai richiedenti asilo della qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.	(21) È necessario introdurre dei criteri ***di base*** per l'attribuzione ai richiedenti asilo della qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.

Or. en

Emendamento 175
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Sebbene l'onere della prova in linea di principio incomba al richiedente, chiamato a dimostrare la fondatezza della sua domanda, il dovere di accertare e valutare tutti i fatti pertinenti è condiviso fra il richiedente e l'autorità accertante. Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, è opportuno concedere al richiedente il beneficio del dubbio nel caso in cui il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi

per circostanziare la domanda, tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e le sue dichiarazioni siano ritenute coerenti e plausibili.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 4, paragrafo 5.

Emendamento 176
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) In particolare è necessario introdurre definizioni comuni per quanto riguarda il bisogno di protezione internazionale intervenuto fuori dal paese d'origine ("sur place"), le fonti del danno e della protezione***, la protezione interna*** e la persecuzione, ivi compresi i motivi di persecuzione.	(22) In particolare è necessario introdurre definizioni comuni per quanto riguarda il bisogno di protezione internazionale intervenuto fuori dal paese d'origine ("sur place"), le fonti del danno e della protezione e la persecuzione, ivi compresi i motivi di persecuzione.

Or. en

Emendamento 177
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) In particolare è necessario introdurre definizioni comuni per quanto riguarda il bisogno di protezione internazionale intervenuto fuori dal paese d'origine ("sur place"), le fonti del danno e della protezione***, la protezione interna*** e la	(22) In particolare è necessario introdurre definizioni comuni per quanto riguarda il bisogno di protezione internazionale intervenuto fuori dal paese d'origine ("sur place"), le fonti del danno e della protezione e la persecuzione, ivi

persecuzione, ivi compresi i motivi di persecuzione.	compresi i motivi di persecuzione.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra, analogamente al relatore, non crede che il concetto di protezione interna sia sufficientemente sviluppato, chiaro o sicuro per essere applicato in un modo completamente armonizzato.

Emendamento 178
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) La protezione può essere offerta ***sia*** dallo Stato ***sia dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento e che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato***, qualora ***abbiano*** la volontà e la capacità di ***offrire*** una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.	(23) La protezione può essere offerta dallo Stato, qualora ***abbia*** la volontà e la capacità di ***assicurare*** una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.

Or. it

Emendamento 179
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) La protezione può essere offerta ***sia dallo*** Stato ***sia dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le***	(23) La protezione può essere offerta ***soltanto da uno*** Stato ***le cui autorità*** abbiano la volontà e la capacità di offrire

organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento e che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.	una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.

Or. en

Emendamento 180
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) La protezione può essere offerta ***sia dallo Stato sia dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali,*** che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento ***e che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato***, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.	(23) La protezione può essere offerta ***dagli Stati*** che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.

Or. en

Motivazione

According to the 1951 refugee convention, as amended in 1967, the only protection actor is the State [Art. 1A(2)]:

"For the purposes of the present Convention, the term "refugee" shall apply to any person who:

...

(2) owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection

of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it." [country = state]

Emendamento 181
Jussi Halla-aho, Helga Stevens

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento e che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva ***e non temporanea***.	(23) La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento e che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva.

Or. en

Emendamento 182
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia ***dai partiti o*** dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento e che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non	(23) La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento e che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.

temporanea.

Or. it

Emendamento 183
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La protezione da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Valutare se sussista tale protezione interna dovrebbe essere parte integrante della valutazione della domanda di protezione internazionale e svolgersi una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, se così non fosse, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna dovrebbe incombere all'autorità accertante.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 184
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La protezione da persecuzioni o	***soppresso***

danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Valutare se sussista tale protezione interna dovrebbe essere parte integrante della valutazione della domanda di protezione internazionale e svolgersi una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, se così non fosse, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna dovrebbe incombere all'autorità accertante.

Or. en

Emendamento 185
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La protezione da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Valutare se sussista tale protezione interna dovrebbe essere parte integrante della valutazione della domanda di protezione internazionale e svolgersi una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, se così non fosse, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna	***soppresso***

dovrebbe incombere all'autorità accertante.

Or. en

Motivazione

Il concetto di protezione interna non discende dalla convenzione sui rifugiati del 1951 e aggiunge un ulteriore criterio di ammissibilità allo status di rifugiato, oltre a quelli previsti all'articolo 1 A della suddetta convenzione. In tal modo si corre il rischio di privare di protezione nell'ambito del diritto dell'Unione i richiedenti che ne avrebbero diritto a norma della convenzione.

Emendamento 186
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La protezione da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Valutare se sussista tale protezione interna ***dovrebbe essere*** parte ***integrante*** della valutazione della domanda di protezione internazionale e svolgersi una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, se così non fosse, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna dovrebbe incombere all'autorità accertante.	(24) La protezione da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Valutare se sussista tale protezione interna ***potrebbe costituire*** parte della valutazione della domanda di protezione internazionale e svolgersi una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, se così non fosse, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna dovrebbe incombere all'autorità accertante. ***Tuttavia, il richiedente dovrebbe collaborare con l'autorità accertante, al fine di stabilire se le condizioni per la protezione interna siano soddisfatte in una parte del suo paese di origine.***

Or. en

Motivazione

L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna dovrebbe incombere all'autorità accertante, tuttavia è parimenti necessario che il richiedente collabori con tale autorità, fornendo informazioni significative e rispondendo a tutte le domande poste, affinché essa possa determinare se sono soddisfatte le condizioni per la protezione interna.

Emendamento 187
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La protezione da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Valutare se sussista tale protezione interna dovrebbe essere parte integrante della valutazione della domanda di protezione internazionale e svolgersi una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, se così non fosse, si applicherebbero i criteri di qualifica. ***L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna dovrebbe incombere all'autorità accertante.***	(24) La protezione da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Valutare se sussista tale protezione interna dovrebbe essere parte integrante della valutazione della domanda di protezione internazionale e svolgersi una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, se così non fosse, si applicherebbero i criteri di qualifica.

Or. en

Emendamento 188
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*

(24) La protezione da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Valutare se sussista tale protezione interna dovrebbe essere parte integrante della valutazione della domanda di protezione internazionale e svolgersi ***una volta che*** l'autorità accertante abbia stabilito che, se così non fosse, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare ***la disponibilità*** della protezione interna dovrebbe incombere ***all'autorità accertante***.	(24) La protezione da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Valutare se sussista tale protezione interna dovrebbe essere parte integrante della valutazione della domanda di protezione internazionale e svolgersi ***al più tardi quando*** l'autorità accertante abbia stabilito che, se così non fosse, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare ***l'indisponibilità*** della protezione interna dovrebbe incombere ***al richiedente***.

Or. en

Emendamento 189
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) La valutazione dell'interesse superiore del minore dovrebbe costituire la considerazione preminente delle autorità competenti in sede di accertamento delle condizioni per la protezione interna nei casi concernenti i minori.

Or. en

Motivazione

Il presente considerando è allineato alla proposta di cui all'articolo 8, paragrafo 4 bis (nuovo).

Emendamento 190
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Qualora lo Stato o agenti dello Stato siano i responsabili della persecuzione e dei danni gravi subiti, si dovrebbe presupporre che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione efficace. Quando il richiedente è un minore non accompagnato, l'esistenza di adeguati dispositivi di assistenza e custodia che siano nell'interesse superiore del minore non accompagnato dovrebbe costituire un elemento per valutare se una protezione sia effettivamente disponibile.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

In linea con i successivi emendamenti che sopprimono l'articolo 8.

Emendamento 191
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Qualora lo Stato o agenti dello Stato siano i responsabili della persecuzione e dei danni gravi subiti, si dovrebbe presupporre che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione efficace. ***Quando il richiedente è un minore non accompagnato, l'esistenza di adeguati dispositivi di assistenza e custodia che siano nell'interesse superiore del minore non accompagnato dovrebbe costituire un***	(25) Qualora lo Stato o agenti dello Stato siano ***riconosciuti come*** i responsabili della persecuzione e dei danni gravi subiti, si dovrebbe presupporre che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione efficace.

elemento per valutare se una protezione sia effettivamente disponibile.

Or. en

Emendamento 192
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori è necessario che le autorità accertanti considerino con attenzione le forme di persecuzione riguardanti specificamente i minori.	(26) Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori è necessario che le autorità accertanti considerino con attenzione le forme di persecuzione***, tratta e sfruttamento*** riguardanti specificamente i minori ***o l'assenza di protezione contro tali atti persecutori***.

Or. en

Emendamento 193
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori è necessario che le autorità accertanti considerino con attenzione le forme di persecuzione riguardanti specificamente i minori.	(26) Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori è necessario che le autorità accertanti considerino con attenzione le forme di persecuzione ***e di sfruttamento di qualsiasi tipo o di assenza di protezione da queste*** riguardanti specificamente i minori.

Or. it

Emendamento 194
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Una delle condizioni per l'attribuzione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione di Ginevra è l'esistenza di un nesso causale tra i motivi di persecuzione, tra cui razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, e gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione da tali atti.	(27) Una delle condizioni per l'attribuzione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione di Ginevra è l'esistenza di un nesso causale tra i motivi di persecuzione, tra cui razza, religione ***o convinzioni personali***, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale ***o schieramento politico***, e gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione da tali atti.

Or. en

Emendamento 195
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'"appartenenza a un determinato gruppo sociale". Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 196
Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'"appartenenza a un determinato gruppo sociale". Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 197
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'"appartenenza a un determinato gruppo sociale". ***Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e***	(28) È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'"appartenenza a un determinato gruppo sociale".

l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.

Or. en

Emendamento 198
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'"appartenenza a un determinato gruppo sociale". Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.	(28) È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'"appartenenza a un determinato gruppo sociale". Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni. ***Il timore fondato del richiedente di subire persecuzioni può nascere dalla percezione della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale, che si tratti o meno della realtà dei fatti.***

Or. en

Emendamento 199

Barbara Spinelli, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'"appartenenza a un determinato gruppo sociale". Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.	(28) È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'"appartenenza a un determinato gruppo sociale". Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere, ***l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali*** e l'orientamento sessuale, che possono essere legati ***alla tratta a fini di sfruttamento sessuale e*** a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.

Or. en

Motivazione

The shadow rapporteur agrees with the rapporteur that the sex characteristics of an applicant might also be a factor in determining whether that applicant belongs to a particular social group. Furthermore, she would like to add "gender expression" to the definition of "particular social group" following a European Court of Human Rights ruling where it was clarified that individuals can be at particular risk of ill-treatment (under Article 3 ECHR) in third countries where they are perceived as not conforming to the gender roles ascribed to them by society, tradition and even the legal system (N v. Sweden, Application no. 23505/09).

Emendamento 200
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) In conformità con la pertinente	(29) In conformità con la pertinente

giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel valutare le domande di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti della persona garantiti dalla Carta, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente ***l'omosessualità***, la valutazione individuale della credibilità del richiedente non dovrebbe basarsi su nozioni stereotipate ***sugli omosessuali*** e il richiedente non dovrebbe essere sottoposto a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle sue pratiche sessuali.	giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ***e della Corte europea dei diritti dell'uomo***, nel valutare le domande di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti della persona garantiti dalla Carta ***e dalla CEDU***, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente ***l'orientamento sessuale e l'identità di genere***, la valutazione individuale della credibilità del richiedente non dovrebbe basarsi su nozioni stereotipate ***di orientamento sessuale e identità di genere*** e il richiedente non dovrebbe essere sottoposto a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle sue pratiche sessuali. ***Inoltre, le autorità nazionali competenti non dovrebbero dedurre che le dichiarazioni del richiedente manchino di credibilità per il fatto che il richiedente non abbia fatto riferimento al proprio orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali quando ha precisato, per la prima volta, i dettagli della sua persecuzione.***
	Or. en

Motivazione

Il relatore ombra concorda con il relatore sul fatto che la tardiva comunicazione, che è uno dei quattro parametri di cui alla recente sentenza della CGUE nella causa A, B e C contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, del 2 dicembre 2014, non è stata menzionata nel testo della Commissione e dovrebbe essere aggiunta. Per i richiedenti asilo LGBTI, la paura e la stigmatizzazione determinano spesso una tardiva comunicazione del loro orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali. Le loro domande non dovrebbero subire ripercussioni a causa di questa tardiva comunicazione.

Emendamento 201
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) In conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel valutare le domande di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti della persona garantiti dalla Carta, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente ***l'omosessualità***, la valutazione individuale della credibilità del richiedente non dovrebbe basarsi su nozioni stereotipate ***sugli omosessuali*** e il richiedente non dovrebbe essere sottoposto a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle sue pratiche sessuali.	(29) In conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel valutare le domande di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti della persona garantiti dalla Carta, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente ***l'orientamento sessuale e l'identità di genere***, la valutazione individuale della credibilità del richiedente non dovrebbe basarsi su nozioni stereotipate ***su orientamento sessuale e identità di genere*** e il richiedente non dovrebbe essere sottoposto a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle sue pratiche sessuali.

Or. it

Emendamento 202
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) In conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel valutare le domande di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti della persona garantiti dalla Carta, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente l'omosessualità, la valutazione individuale	(29) In conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel valutare le domande di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti della persona garantiti dalla Carta, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente l'omosessualità, la valutazione individuale

della credibilità del richiedente non dovrebbe basarsi su nozioni stereotipate ***sugli omosessuali e il richiedente non dovrebbe essere sottoposto a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle sue pratiche sessuali***.	della credibilità del richiedente non dovrebbe basarsi su nozioni stereotipate***, ma le autorità competenti dovrebbero risolutamente chiedere la prova fattuale della sua omosessualità***.

Or. en

Emendamento 203
Jussi Halla-aho, Helga Stevens

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Gli atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite sono enunciati nel preambolo e agli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite e si rispecchiano, tra l'altro, nelle risoluzioni delle Nazioni Unite relative alle misure di lotta al terrorismo, nelle quali è dichiarato che "atti, metodi e pratiche di terrorismo sono contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite" e che "chiunque inciti, pianifichi, finanzi deliberatamente atti di terrorismo compie attività contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite".	(30) Gli atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite sono enunciati nel preambolo e agli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite e si rispecchiano, tra l'altro, nelle risoluzioni delle Nazioni Unite relative alle misure di lotta al terrorismo, nelle quali è dichiarato che "atti, metodi e pratiche di terrorismo sono contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite" e che "chiunque inciti, pianifichi, finanzi deliberatamente atti di terrorismo compie attività contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite". ***Questi stessi atti, metodi e pratiche dovrebbero anche costituire una ragione per negare e revocare lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.***

Or. en

Emendamento 204
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) La commissione di un reato politico non è, in linea di principio, un motivo che giustifica l'esclusione dallo status di rifugiato. Tuttavia, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea gli atti particolarmente crudeli, in cui l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico, e gli atti di terrorismo, che sono caratterizzati dalla loro violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico dovrebbero essere considerati reati di diritto comune e possono pertanto determinare l'esclusione dallo status di rifugiato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 205
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) La commissione di un reato politico ***non è, in linea di principio, un*** motivo che giustifica l'esclusione dallo status di rifugiato. ***Tuttavia, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea gli atti particolarmente crudeli, in cui l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico, e gli atti di terrorismo, che sono caratterizzati dalla loro violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico dovrebbero essere considerati reati di diritto comune e possono pertanto determinare l'esclusione dallo status di rifugiato.***	(31) La commissione di un reato politico ***potrebbe costituire*** motivo che giustifica l'esclusione dallo status di rifugiato.

Or. en

Emendamento 206
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) La commissione di un reato politico non è, in linea di principio, un motivo che giustifica l'esclusione dallo status di rifugiato. Tuttavia, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea gli atti particolarmente crudeli, in cui l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico, e gli atti di terrorismo, che sono caratterizzati dalla loro violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico dovrebbero essere considerati reati di diritto comune e ***possono*** pertanto determinare l'esclusione dallo status di rifugiato.	(31) La commissione di un reato politico non è, in linea di principio, un motivo che giustifica l'esclusione dallo status di rifugiato. Tuttavia, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea gli atti particolarmente crudeli, in cui l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico, e gli atti di terrorismo, che sono caratterizzati dalla loro violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico dovrebbero essere considerati reati di diritto comune e pertanto determinare l'esclusione dallo status di rifugiato.

Or. en

Emendamento 207
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiaramente affermato nella sua sentenza Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides contro Mostafa Lounani[1 bis] che il sostegno a un gruppo terroristico o la partecipazione a un atto terroristico costituiscono una ragione sufficiente per

escludere un richiedente protezione internazionale dallo status di rifugiato o dalla concessione di protezione sussidiaria.

[1 bis] ***C-573/14.***

Or. en

Motivazione

Correlato all'emendamento all'articolo 12.

Emendamento 208
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) Il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria è un atto declaratorio.

Or. en

Emendamento 209
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Inoltre è opportuno stabilire i criteri per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione di Ginevra.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 210
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Inoltre è opportuno stabilire i criteri per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione di Ginevra.	(32) Inoltre è opportuno stabilire i criteri per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione di Ginevra. ***Sebbene le basi della protezione accordata ai rifugiati e della protezione sussidiaria siano diverse, la necessità permanente di protezione può essere simile in termini di durata.***

Or. en

Emendamento 211
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) È necessario introdurre criteri comuni per l'attribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria. Tali criteri dovrebbero essere elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell'uomo e sulla base della prassi esistente negli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 212
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Ai fini della valutazione del danno grave in base al quale il richiedente può avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, la nozione di violenza indiscriminata, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea, dovrebbe includere la violenza che potrebbe estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 213
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Ai fini della valutazione del danno grave in base al quale il richiedente può avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, la nozione di violenza indiscriminata, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea, dovrebbe includere la violenza che potrebbe estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale.	(34) Ai fini della valutazione del danno grave in base al quale il richiedente può avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, la nozione di violenza indiscriminata, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea ***e della Corte europea dei diritti dell'uomo***, dovrebbe includere la violenza che potrebbe estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. ***I fattori da prendere in considerazione per determinare l'esistenza della violenza indiscriminata potrebbero comprendere l'aggressione esterna,***

l'occupazione, la dominazione straniera, i conflitti interni, una grave violazione dei diritti umani o gravi turbamenti dell'ordine pubblico nel paese di origine o in una parte di esso.

Or. en

Emendamento 214
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Per quanto riguarda la prova dell'esistenza di una minaccia grave ***e individuale*** alla vita o alla persona del richiedente, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea[36] ***le autorità accertanti non dovrebbero imporre al richiedente di fornire la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale***. Tuttavia il grado di violenza indiscriminata richiesto per motivare la domanda è inferiore se il richiedente è in grado di dimostrare di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Inoltre le autorità accertanti dovrebbero riconoscere eccezionalmente il sussistere di una minaccia grave ***e individuale*** per il fatto della sola presenza del richiedente nel territorio o nella parte pertinente del territorio del paese d'origine, purché il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello ***così elevato che*** sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rinviato nel paese d'origine o nella parte pertinente del paese d'origine correrebbe, per la sua sola presenza sul	(36) Per quanto riguarda la prova dell'esistenza di una minaccia grave alla vita o alla persona del richiedente, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea[36] ***e della Corte europea dei diritti dell'uomo, il grado di danno richiesto non deve essere equivalente alla tortura o ad altre forme di pena o trattamento disumano o degradante***. Tuttavia il grado di violenza indiscriminata richiesto per motivare la domanda è inferiore se il richiedente è in grado di dimostrare di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Inoltre le autorità accertanti dovrebbero riconoscere eccezionalmente il sussistere di una minaccia grave per il fatto della sola presenza del richiedente nel territorio o nella parte pertinente del territorio del paese d'origine, purché il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello ***tale per cui*** sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rinviato nel paese d'origine o nella parte pertinente del paese d'origine correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di tale paese o

territorio di tale paese o regione, un rischio effettivo di subire la minaccia grave.

[36] C-465/07.

regione, un rischio effettivo di subire la minaccia grave. ***Sebbene l'Unione attualmente non disponga di una definizione giuridica concordata di sfollato per motivi ambientali, ciò non impedisce agli Stati membri di fornire protezione a tali persone in base al diritto nazionale.***

[36] C-465/07.

Or. en

Emendamento 215
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Per quanto riguarda la prova dell'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea[36] le autorità accertanti non dovrebbero imporre al richiedente di fornire la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Tuttavia il grado di violenza indiscriminata richiesto per motivare la domanda è inferiore se il richiedente è in grado di dimostrare di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Inoltre le autorità accertanti dovrebbero riconoscere eccezionalmente il sussistere di una minaccia grave e individuale per il fatto della sola presenza del richiedente nel territorio ***o nella parte pertinente del territorio del paese d'origine***, purché il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso	(36) Per quanto riguarda la prova dell'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea[36] le autorità accertanti non dovrebbero imporre al richiedente di fornire la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Tuttavia il grado di violenza indiscriminata richiesto per motivare la domanda è inferiore se il richiedente è in grado di dimostrare di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Inoltre le autorità accertanti dovrebbero riconoscere eccezionalmente il sussistere di una minaccia grave e individuale per il fatto della sola presenza del richiedente nel territorio, purché il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di

raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rinviato nel paese d'origine ***o nella parte pertinente del paese d'origine*** correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di tale paese o regione, un rischio effettivo di subire la minaccia grave.

ritenere che un civile rinviato nel paese d'origine correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di tale paese o regione, un rischio effettivo di subire la minaccia grave. ***Dovrebbe inoltre essere assicurata protezione internazionale ai fini del presente regolamento agli individui che subiscano minaccia grave derivante da disastri naturali o creati dall'uomo.***

[36] C-465/07.

[36] C-465/07.

Or. it

Emendamento 216
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Per quanto riguarda la prova dell'esistenza di una minaccia grave ***e individuale*** alla vita o alla persona del richiedente, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea***[36]*** ***le autorità accertanti non dovrebbero imporre al richiedente di fornire la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale***. ***Tuttavia*** il grado di violenza indiscriminata richiesto per motivare la domanda è inferiore se il richiedente è in grado di dimostrare di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Inoltre le autorità accertanti dovrebbero riconoscere ***eccezionalmente*** il sussistere di una minaccia grave ***e individuale*** per il fatto della sola presenza del richiedente nel territorio o nella parte pertinente del territorio del paese d'origine, purché il	(36) Per quanto riguarda la prova dell'esistenza di una minaccia grave alla vita o alla persona del richiedente, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ***e della Corte europea dei diritti dell'uomo, il grado di danno richiesto non deve essere equivalente alla tortura o ad altre forme di pena o trattamento disumano o degradante***. Il grado di violenza indiscriminata richiesto per motivare la domanda è inferiore se il richiedente è in grado di dimostrare di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Inoltre le autorità accertanti dovrebbero riconoscere il sussistere di una minaccia grave per il fatto della sola presenza del richiedente nel territorio o nella parte pertinente del territorio del paese d'origine, purché il grado di violenza indiscriminata che

grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello ***così elevato che*** sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rinviato nel paese d'origine o nella parte pertinente del paese d'origine correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di tale paese o regione, un rischio effettivo di subire la minaccia grave.

caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello ***tale per cui*** sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rinviato nel paese d'origine o nella parte pertinente del paese d'origine correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di tale paese o regione, un rischio effettivo di subire la minaccia grave.

36 C-465/07.

Or. en

Emendamento 217
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Per quanto riguarda la prova dell'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea[36] le autorità accertanti non dovrebbero imporre al richiedente di fornire la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Tuttavia il grado di violenza indiscriminata richiesto per motivare la domanda è inferiore se il richiedente è in grado di dimostrare di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Inoltre le autorità accertanti dovrebbero riconoscere eccezionalmente il sussistere di una minaccia grave e individuale per il fatto della sola presenza del richiedente nel territorio ***o nella parte pertinente del territorio*** del paese d'origine, purché il grado di violenza indiscriminata che	(36) Per quanto riguarda la prova dell'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea[36] le autorità accertanti non dovrebbero imporre al richiedente di fornire la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Tuttavia il grado di violenza indiscriminata richiesto per motivare la domanda è inferiore se il richiedente è in grado di dimostrare di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Inoltre le autorità accertanti dovrebbero riconoscere eccezionalmente il sussistere di una minaccia grave e individuale per il fatto della sola presenza del richiedente nel territorio del paese d'origine, purché il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso

caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rinviato ***nel paese d'origine o nella*** parte ***pertinente*** del paese d'origine correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di tale paese ***o regione***, un rischio effettivo di subire la minaccia grave.	raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rinviato ***in qualsiasi*** parte del paese d'origine correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di tale paese, un rischio effettivo di subire la minaccia grave.
_____	_____
[36] C-465/07.	[36] C-465/07.

Or. en

Motivazione

Il considerando è modificato tenendo conto della proposta di valutare la possibilità di protezione interna.

Emendamento 218
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) Una persona bisognosa di protezione perché non in grado di rientrare nel proprio paese di origine a causa di una calamità naturale o provocata dall'uomo dovrebbe poter beneficiare di protezione nell'ambito del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 219
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 36 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(36 ter) Le calamità naturali o provocate dall'uomo comprendono gli effetti dei cambiamenti climatici, l'accaparramento dei terreni e delle risorse idriche, la desertificazione dell'ambiente naturale, la villaggizzazione forzata, nonché i disastri ambientali e l'inquinamento provocati dalla guerra.

Or. en

Motivazione

Attualmente i rifugiati per motivi ambientali non sono protetti dal diritto internazionale. A differenza dei rifugiati a cui si applica la convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati del 1951, i rifugiati per motivi ambientali, se rinviati nel loro paese d'origine, rientrano in un paese devastato o sono costretti a vivere nei campi profughi. Le ripercussioni dei cambiamenti climatici non riguardano soltanto l'ambiente, ma interessano ogni componente della vita delle persone: dalla stabilità dei governi e delle economie alla salute.

Emendamento 220
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Il permesso di soggiorno e i documenti di viaggio rilasciati per la prima volta ai beneficiari di protezione internazionale o rinnovati dopo l'entrata in vigore ***del*** presente ***regolamento*** dovrebbero rispettare le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, rispettivamente.	(37) Il permesso di soggiorno e i documenti di viaggio rilasciati per la prima volta ai beneficiari di protezione internazionale o rinnovati dopo l'entrata in vigore ***della*** presente ***direttiva*** dovrebbero rispettare le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, rispettivamente.

Or. en

Emendamento 221
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Il permesso di soggiorno e i documenti di viaggio rilasciati ***per la prima volta*** ai beneficiari di protezione internazionale ***o rinnovati*** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rispettare le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, rispettivamente.	(37) Il permesso di soggiorno e i documenti di viaggio rilasciati ai beneficiari di protezione internazionale dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rispettare le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, rispettivamente.

Or. en

Emendamento 222
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) I familiari, ***per la loro stretta relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che tale circostanza potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di protezione internazionale***. ***A condizione che non abbiano diritto alla protezione internazionale***, al fine di mantenere l'unità del nucleo familiare ***è opportuno che abbiano*** il diritto di chiedere un permesso di soggiorno ***e gli stessi diritti riconosciuti ai beneficiari*** di protezione internazionale. Fatte salve le disposizioni sul mantenimento dell'unità del nucleo familiare previste nel presente regolamento, se la situazione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare e sussistono le condizioni ivi previste per il ricongiungimento, ai familiari del	(38) I familiari, al fine di mantenere l'unità del nucleo familiare ***hanno*** il diritto di chiedere un permesso di soggiorno ***di durata non superiore di quello concesso al beneficiario*** di protezione internazionale. Fatte salve le disposizioni sul mantenimento dell'unità del nucleo familiare previste nel presente regolamento, se la situazione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare e sussistono le condizioni ivi previste per il ricongiungimento, ai familiari del beneficiario di protezione internazionale che individualmente non hanno diritto a tale protezione dovrebbero essere concessi un permesso di soggiorno e i diritti di cui alla richiamata direttiva. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi senza pregiudizio per la direttiva 2004/38/CE.

beneficiario di protezione internazionale che individualmente non hanno diritto a tale protezione dovrebbero essere concessi un permesso di soggiorno e i diritti di cui alla richiamata direttiva. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi senza pregiudizio per la direttiva 2004/38/CE.

Or. en

Emendamento 223
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) I familiari, per la loro stretta relazione con il ***rifugiato***, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che tale circostanza potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di protezione internazionale. A condizione che non abbiano diritto alla protezione internazionale, al fine di mantenere l'unità del nucleo familiare è opportuno che abbiano il diritto di chiedere un permesso di soggiorno e gli stessi diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale. Fatte salve le disposizioni sul mantenimento dell'unità del nucleo familiare previste ***nel*** presente ***regolamento***, se la situazione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare e sussistono le condizioni ivi previste per il ricongiungimento, ai familiari del beneficiario di protezione internazionale che individualmente non hanno diritto a tale protezione dovrebbero essere concessi un permesso di soggiorno e i diritti di cui alla richiamata direttiva. ***Il*** presente ***regolamento*** dovrebbe applicarsi senza	(38) I familiari, per la loro stretta relazione con il ***beneficiario di protezione internazionale***, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che tale circostanza potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di protezione internazionale. A condizione che non abbiano diritto alla protezione internazionale, al fine di mantenere l'unità del nucleo familiare è opportuno che abbiano il diritto di chiedere un permesso di soggiorno e gli stessi diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale. Fatte salve le disposizioni sul mantenimento dell'unità del nucleo familiare previste ***nella*** presente ***direttiva***, se la situazione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare e sussistono le condizioni ivi previste per il ricongiungimento, ai familiari del beneficiario di protezione internazionale che individualmente non hanno diritto a tale protezione dovrebbero essere concessi un permesso di soggiorno e i diritti di cui alla richiamata direttiva. ***La*** presente ***direttiva*** dovrebbe applicarsi

pregiudizio per la direttiva 2004/38/CE.	senza pregiudizio per la direttiva 2004/38/CE.

Or. en

Emendamento 224
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(38 bis) Per evitare abusi, gli Stati membri dovrebbero valutare se il matrimonio tra un beneficiario di protezione internazionale e il suo coniuge sia il risultato di una vera relazione.

Or. en

Motivazione

Il presente considerando è allineato alla proposta di cui all'articolo 25, paragrafo 3 bis (nuovo).

Emendamento 225
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati e del primo e secondo rinnovo del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria, e quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese	***soppresso***

di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[37] denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.

[37] COM (2016) 271 final.

Or. en

Emendamento 226
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti ***dovrebbero*** riesaminarne lo status ***al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati e del primo e secondo rinnovo del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria, e*** quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[37] denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.	(39) Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti ***possono*** riesaminarne lo status quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[37] denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.
_____	_____
[37] COM (2016) 271 final.	[37] COM (2016) 271 final.

Or. en

Emendamento 227
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status ***al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati e del primo e secondo rinnovo del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria, e*** quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[37] denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.	(39) Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[37] denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.
[37] COM (2016) 271 final.	[37] COM (2016) 271 final.

Or. en

Motivazione

Una rivalutazione delle necessità di protezione all'atto del riesame del permesso di soggiorno richiederebbe un impiego notevole di risorse da parte delle autorità accertanti degli Stati membri. Tuttavia, le autorità accertanti degli Stati membri dovrebbero essere tenute a riesaminare lo status di protezione internazionale quando l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo osserva un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine dei beneficiari.

Emendamento 228
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti ***dovrebbero*** riesaminarne lo status ***al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati e del primo e secondo rinnovo del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria, e*** quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[37] denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.	(39) Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti ***possono*** riesaminarne lo status quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[37] denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.
[37] COM(2016) 271 final.	[37] COM(2016) 271 final.

Or. it

Emendamento 229
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status al momento del ***primo*** rinnovo ***del permesso di soggiorno per i rifugiati e del primo e secondo rinnovo del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria,*** e quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine	(39) Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status ***al più tardi*** al momento del rinnovo e quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[37] denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine

conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[37] denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.	del beneficiario.
[37] COM (2016) 271 final.	[37] COM (2016) 271 final.

Or. en

Emendamento 230
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati ***e del primo e secondo rinnovo del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria,*** e quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[37] denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.	(39) Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati e quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[37] denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.
[37] COM (2016) 271 final.	[37] COM (2016) 271 final.

Or. en

Emendamento 231
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati e del primo ***e*** secondo rinnovo del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria, e quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[37] denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.	(39) Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status al momento del primo ***e del secondo*** rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati e del primo***,*** secondo ***e terzo*** rinnovo del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria, e quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[37] denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.
[37] COM (2016) 271 final.	[37] COM (2016) 271 final.

Or. en

Emendamento 232
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Nel valutare un cambiamento delle circostanze nel paese terzo interessato, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero verificare, tenuto conto della situazione individuale del ***rifugiato***, che il soggetto o i soggetti che offrono protezione in tale paese abbiano adottato misure ***ragionevoli*** per prevenire gli atti di persecuzione, che pertanto si avvalgano tra	(40) Nel valutare un cambiamento delle circostanze nel paese terzo interessato, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero verificare, tenuto conto della situazione individuale del ***beneficiario di protezione internazionale***, che il soggetto o i soggetti che offrono protezione in tale paese abbiano adottato ***le*** misure ***necessarie*** per prevenire gli atti di

l'altro di un sistema giuridico effettivo che permette di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione e che l'interessato abbia accesso a tale protezione se verrà meno lo status di rifugiato.	persecuzione, che pertanto si avvalgano tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permette di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione e che l'interessato abbia accesso a tale protezione***, possa senza pericolo essere ammesso nel paese e si possa ragionevolmente supporre che vi si stabilisca*** se verrà meno lo status di rifugiato.

Or. en

Emendamento 233
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Monica Macovei

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Quando viene meno lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca, fa cessare o non rinnova lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale, quali motivi di famiglia o motivi connessi all'occupazione o all'istruzione, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 234
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Quando viene meno ***lo status di rifugiato o*** lo status di protezione ***sussidiaria***, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca***, fa cessare o non rinnova*** lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno ***per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale, quali motivi di famiglia o motivi connessi all'occupazione o all'istruzione,*** in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.	(41) Quando viene meno lo status di ***beneficiario*** di protezione ***internazionale***, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

Emendamento 235
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Quando viene meno lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca, fa cessare o non rinnova lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione	(41) Quando viene meno lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca, fa cessare o non rinnova lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione

internazionale, ***quali motivi di famiglia o*** motivi connessi ***all'occupazione o all'istruzione***, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.	internazionale, ***in particolare per*** motivi connessi ***al lavoro***, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale. ***Tuttavia, ciò non dovrebbe comportare l'elusione delle norme nazionali in materia di immigrazione.***

Or. en

Emendamento 236
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Quando viene meno lo status di rifugiato ***o lo status di protezione sussidiaria***, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca, fa cessare o non rinnova lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale, quali motivi di famiglia o motivi connessi all'occupazione o all'istruzione, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.	(41) Quando viene meno lo status di rifugiato, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca, fa cessare o non rinnova lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale, quali motivi di famiglia o motivi connessi all'occupazione o all'istruzione, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

Emendamento 237
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*

(41) Quando viene meno lo status di ***rifugiato o lo status*** di protezione ***sussidiaria***, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca, fa cessare o non rinnova lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale, quali motivi di famiglia o motivi connessi all'occupazione o all'istruzione, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.	(41) Quando viene meno lo status di ***beneficiario*** di protezione ***internazionale***, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca, fa cessare o non rinnova lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale, quali motivi di famiglia o motivi connessi all'occupazione o all'istruzione, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Or. it

Emendamento 238
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento
Articolo 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(41 bis) Il principio del beneficio del dubbio si fonda sul riconoscimento delle notevoli difficoltà che affrontano i richiedenti quando si tratta di ottenere e fornire prove a sostegno delle loro domande. Il principio generale di diritto è che l'onere della prova incombe al richiedente protezione internazionale e che il dovere di accertare e valutare tutti i fatti pertinenti è condiviso fra il richiedente e l'autorità accertante. Tuttavia, è opportuno concedere al richiedente il beneficio del dubbio qualora taluni aspetti delle sue dichiarazioni non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, nel caso in cui abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e le sue

dichiarazioni siano ritenute coerenti e plausibili.

Or. en

Emendamento 239
Barbara Spinelli, Jean Lambert

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione. I beneficiari che sono in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, conformemente al codice frontiere Schengen[38] e all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen[39]. I beneficiari di protezione internazionale possono parimenti chiedere di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione, conformemente alle pertinenti norme dell'UE, segnatamente quelle sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro altamente specializzato[40], e alle norme nazionali; ciò non implica tuttavia alcun trasferimento della protezione internazionale e dei diritti connessi.	***soppresso***

[38] Regolamento (CE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9

marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.

[39] Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

[40] COM (2016) 378 final.

Or. en

Motivazione

Soppresso per motivi di coerenza con l'allegato sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo.

Emendamento 240
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione. I beneficiari che sono in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, conformemente al codice frontiere Schengen[38] e all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen[39]. ***I beneficiari di protezione***	(42) I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione. I beneficiari che sono in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, conformemente al codice frontiere Schengen[38] e all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen[39].

internazionale possono parimenti chiedere di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione, conformemente alle pertinenti norme dell'UE, segnatamente quelle sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro altamente specializzato[40], e alle norme nazionali; ciò non implica tuttavia alcun trasferimento della protezione internazionale e dei diritti connessi.

[38] Regolamento (***CE***) ***n.*** 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice ***comunitario*** relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.

[39] Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese ***relativa*** all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

[40] COM (2016) 378 final.

[38] Regolamento (***UE***) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice ***unionale*** relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.

[39] Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese ***relativo*** all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

Or. en

Emendamento 241
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione. I beneficiari che sono in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso di soggiorno	(42) I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione. I beneficiari che sono in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso di soggiorno

rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen ***per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni***, conformemente al codice frontiere Schengen[38] e all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen[39]. I beneficiari di protezione internazionale possono parimenti chiedere di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione, conformemente alle pertinenti norme dell'UE, segnatamente quelle sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro altamente specializzato[40], e alle norme nazionali; ciò non implica tuttavia alcun trasferimento della protezione internazionale e dei diritti connessi.

rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen, conformemente al codice frontiere Schengen[38] e all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen[39]. I beneficiari di protezione internazionale possono parimenti chiedere di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione, conformemente alle pertinenti norme dell'UE, segnatamente quelle sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro altamente specializzato[40], ***alla direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis]*** e alle norme nazionali; ciò non implica tuttavia alcun trasferimento della protezione internazionale e dei diritti connessi.

[1 bis] Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

[38] Regolamento (***CE***) ***n.*** 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice ***comunitario*** relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.

[38] Regolamento (***UE***) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice ***unionale*** relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.

[39] Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese ***relativa*** all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

[39] Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese ***relativo*** all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

[40] COM (2016) 378 final.

[40] COM (2016) 378 final.

Or. en

Emendamento 242
Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Al fine di prevenire movimenti secondari all'interno dell'Unione europea, i beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino[41].	***soppresso***

[41] Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].

Or. bg

Motivazione

I paesi alle frontiere esterne dell'Unione europea non possono essere obbligati ad assumersi la responsabilità permanente dei beneficiari di protezione internazionale.

Emendamento 243
Barbara Spinelli, Jean Lambert

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Al fine di prevenire movimenti secondari all'interno dell'Unione	***soppresso***

europea, i beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino[41].

[41] Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].

Or. en

Motivazione

Soppresso per motivi di coerenza con l'allegato sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo.

Emendamento 244
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) ***Al fine di prevenire movimenti secondari all'interno dell'Unione europea,*** i beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino***[41]***.	(43) I beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino***[41]***. ***I minori non accompagnati beneficiari di protezione internazionale possono essere ripresi in carico soltanto dallo Stato membro competente, in conformità della procedura prevista dal regolamento [regolamento Dublino], a condizione che, a seguito di una valutazione multidisciplinare dell'interesse superiore***

	del minore, si dimostri che ciò risiede nel suddetto interesse superiore.
[41] Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].	[41] Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].

Or. en

Emendamento 245
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Al fine di prevenire movimenti secondari all'interno dell'Unione europea, i beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino[41].	(43) Al fine di prevenire movimenti secondari all'interno dell'Unione europea, i beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico ***e sanzionati*** dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino[41] ***e dal presente regolamento***.
[41] Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].	[41] Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].

Or. en

Emendamento 246
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Al fine di prevenire movimenti secondari all'interno dell'Unione europea, i	(43) ***Anche*** al fine di prevenire movimenti secondari all'interno

beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino[41].	dell'Unione europea, i beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino[41].
[41] Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].	[41] Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].

Or. it

Emendamento 247
Barbara Spinelli, Jean Lambert

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Per scoraggiare i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea è opportuno modificare la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo onde prevedere che il periodo di cinque anni al termine del quale i beneficiari di protezione internazionale hanno titolo a beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo ricominci a decorrere qualora l'interessato sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione o nazionale.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppresso per motivi di coerenza con l'allegato sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo.

Emendamento 248
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Per scoraggiare i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea è opportuno modificare la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo onde prevedere che il periodo di cinque anni al termine del quale i beneficiari di protezione internazionale hanno titolo a beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo ricominci a decorrere qualora l'interessato sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione o nazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 249
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Per scoraggiare i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea è opportuno modificare la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo onde prevedere che il periodo di cinque anni al termine del quale i beneficiari di protezione internazionale hanno titolo a beneficiare dello status di	(44) Per scoraggiare i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea è opportuno modificare la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo onde prevedere che il periodo di cinque anni al termine del quale i beneficiari di protezione internazionale hanno titolo a beneficiare dello status di

soggiornante di lungo periodo ricominci a decorrere qualora l'interessato sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione o nazionale.	soggiornante di lungo periodo ricominci a decorrere qualora l'interessato sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione o nazionale. ***Rimane impregiudicata la possibilità per il beneficiario di protezione internazionale di fornire all'autorità competente motivazioni accettabili.***

Or. en

Motivazione

Il presente considerando è allineato alla proposta di cui all'emendamento all'articolo 44, paragrafo 1.

Emendamento 250
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Per scoraggiare i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea è opportuno modificare la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo onde prevedere che il periodo di cinque anni al termine del quale i beneficiari di protezione internazionale hanno titolo a beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo ricominci a decorrere qualora l'interessato sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione o nazionale.	(44) Per scoraggiare i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea è opportuno modificare la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo onde prevedere che il periodo di cinque anni al termine del quale i beneficiari di protezione internazionale hanno titolo a beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo ricominci a decorrere qualora l'interessato sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione o nazionale. ***Inoltre, il periodo di cinque anni al termine del quale i beneficiari di protezione internazionale hanno diritto a beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo andrebbe***

esteso a sette anni.

Or. en

Emendamento 251
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico ***rientrano*** anche i casi in cui un cittadino di paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale ***o sostenga una siffatta*** organizzazione.	(45) Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico ***possono rientrare*** anche i casi in cui un cittadino di paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale. ***Tuttavia, la sola circostanza che la persona di cui trattasi abbia fatto parte di un'***organizzazione ***siffatta non può avere la conseguenza automatica che tale persona debba essere esclusa dallo status di rifugiato: è necessario poter ascrivere alla persona considerata una parte di responsabilità per atti commessi dall'organizzazione di cui trattasi durante il periodo in cui tale persona ne faceva parte. A tal riguardo l'autorità competente deve esaminare in particolare il ruolo effettivamente svolto dalla persona considerata nel compimento degli atti in questione, la sua posizione all'interno dell'organizzazione, il grado di conoscenza che essa aveva o si poteva presumere avesse delle attività di quest'ultima, le eventuali pressioni alle quali sia stata sottoposta o altri fattori atti a influenzarne il comportamento. Tale responsabilità individuale deve essere valutata alla luce di criteri tanto oggettivi quanto soggettivi ed essere basata su prove documentate, mentre la decisione dovrebbe essere legittima e il rifiuto proporzionato allo scopo presunto. I richiedenti dovrebbero essere informati dei motivi del rifiuto, che non si fonda su***

sospetti, e hanno accesso a mezzi di ricorso efficaci.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento introduce alcuni punti della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nei procedimenti riuniti Bundesrepublik Deutschland contro B (causa C-57/09) e D (causa C-101/09).

Emendamento 252
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano anche i casi in cui un cittadino di paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale ***o sostenga una siffatta organizzazione***.	(45) Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano anche i casi in cui un cittadino di paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale.

Or. en

Emendamento 253
Jussi Halla-aho, Helga Stevens

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano anche i casi in cui un cittadino di paese terzo ***faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale o*** sostenga ***una siffatta organizzazione***.	(45) Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano anche i casi in cui un cittadino di paese terzo sostenga ***direttamente o indirettamente il terrorismo o il radicalismo religioso***.

Or. en

Motivazione

Dimostrare l'appartenenza a un'associazione terroristica è difficile e inutile. È più opportuno individuare le azioni di sostegno a tali fenomeni che minacciano la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico.

Emendamento 254
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(45 bis) Qualora la situazione di un beneficiario di protezione internazionale o di un richiedente protezione internazionale soddisfi le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della convenzione di Ginevra, gli Stati membri dovrebbero avere il potere discrezionale di rimpatriare la persona nel suo paese d'origine, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4 e l'articolo 19, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Nella causa HT (C-373/13), del 24 giugno 2015, la Corte di giustizia dell'Unione europea sottolinea che il "diritto" attualmente vigente conferisce agli Stati membri il potere discrezionale di decidere se respingere una persona. Sebbene il principio di "non respingimento" vada rispettato, sembra parimenti necessario lasciare agli Stati membri la facoltà di derogarvi quando ciò non sia loro vietato dagli obblighi internazionali e non sia in contrasto con quanto disposto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 255
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Nel decidere se concedere i diritti previsti ***dal*** presente ***regolamento***, le autorità competenti dovrebbero tenere debito conto dell'interesse superiore del minore nonché delle situazioni particolari di dipendenza dal beneficiario di protezione internazionale di congiunti che si trovano già nello Stato membro e che non sono suoi familiari. In casi eccezionali, in cui il congiunto del beneficiario di protezione internazionale è un minore coniugato ma non accompagnato dal coniuge, è possibile ritenere che l'interesse superiore del minore sia presso la sua famiglia d'origine.	(46) Nel decidere se concedere i diritti previsti ***dalla*** presente ***direttiva***, le autorità competenti dovrebbero tenere debito conto dell'interesse superiore del minore nonché delle situazioni particolari di dipendenza dal beneficiario di protezione internazionale di congiunti che si trovano già nello Stato membro e che non sono suoi familiari. In casi eccezionali, in cui il congiunto del beneficiario di protezione internazionale è un minore coniugato ma non accompagnato dal coniuge, è possibile ritenere che l'interesse superiore del minore sia presso la sua famiglia d'origine.

Or. en

Emendamento 256
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione e sicurezza sociale dovrebbe essere subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il paragrafo è soppresso per coerenza con l'emendamento all'articolo 22, paragrafo 3.

Emendamento 257
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Le autorità competenti possono limitare l'accesso a un'attività di lavoro dipendente o autonomo quando il posto comporta l'esercizio di pubblici poteri e la responsabilità di salvaguardare l'interesse generale dello Stato o altre autorità pubbliche. In ordine all'esercizio del diritto alla parità di trattamento nella partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o professionali di categoria, è parimenti possibile che ai beneficiari di protezione internazionale sia preclusa la partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e l'esercizio di una funzione di diritto pubblico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 258
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Le autorità competenti possono limitare l'accesso a un'attività di lavoro dipendente o autonomo quando il posto comporta l'esercizio di pubblici poteri e la responsabilità di salvaguardare l'interesse generale dello Stato o altre autorità pubbliche. ***In ordine all'esercizio del diritto alla parità di trattamento nella partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o professionali di categoria, è parimenti possibile che ai beneficiari di protezione internazionale sia preclusa la***	(48) Le autorità competenti possono limitare l'accesso a un'attività di lavoro dipendente o autonomo quando il posto comporta l'esercizio di pubblici poteri e la responsabilità di salvaguardare l'interesse generale dello Stato o altre autorità pubbliche.

partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e l'esercizio di una funzione di diritto pubblico.

Or. en

Emendamento 259
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Le autorità competenti possono limitare l'accesso a un'attività di lavoro dipendente o autonomo quando il posto comporta l'esercizio di pubblici poteri e la responsabilità di salvaguardare l'interesse generale dello Stato o altre autorità pubbliche. In ordine all'esercizio del diritto alla parità di trattamento nella partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o professionali di categoria, è parimenti possibile che ai beneficiari di protezione internazionale sia preclusa la partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e l'esercizio di una funzione di diritto pubblico.	(48) Le autorità competenti possono limitare l'accesso a un'attività di lavoro dipendente o autonomo quando il posto comporta l'esercizio di pubblici poteri e la responsabilità di salvaguardare l'interesse generale dello Stato o altre autorità pubbliche. In ordine all'esercizio del diritto alla parità di trattamento nella partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o professionali di categoria, è parimenti possibile che ai beneficiari di protezione internazionale sia preclusa la partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e l'esercizio di una funzione di diritto pubblico***. Le autorità competenti possono altresì limitare l'accesso a un'attività dipendente o autonoma al fine di evitare squilibri nel mercato del lavoro.***

Or. en

Emendamento 260
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*

(49) Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti dal presente regolamento, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte e facilitarne l'accesso ai diritti connessi all'integrazione, in particolare per quanto riguarda le opportunità di formazione occupazionale e la formazione professionale e l'accesso alle procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri, a causa in particolare della mancanza di prove documentali e dei mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.	(49) Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti dal presente regolamento, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte e facilitarne l'accesso ai diritti connessi all'integrazione, in particolare per quanto riguarda le opportunità di formazione occupazionale e la formazione professionale e l'accesso alle procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri, a causa in particolare della mancanza di prove documentali e dei mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento. ***Come implica la direttiva in materia di accoglienza, limitando l'accesso dei beneficiari di protezione internazionale al lavoro, i governi privano le comunità di lavoratori motivati, rendono i richiedenti asilo/rifugiati vulnerabili allo sfruttamento come manodopera a basso costo e rendono più difficile il processo d'integrazione a lungo termine. Per giunta, i costi connessi con l'accoglienza dei richiedenti asilo diminuiscono se essi sono autorizzati a svolgere un lavoro remunerato. La tempestiva integrazione lavorativa rappresenterebbe quindi la soluzione migliore in tal senso.***
	Or. en

Emendamento 261
Jussi Halla-aho, Helga Stevens

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti dal presente regolamento, è necessario	(49) Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti dal presente regolamento, è necessario

tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte e facilitarne l'accesso ai diritti connessi all'integrazione***, in particolare per quanto riguarda le opportunità di formazione occupazionale e la formazione professionale e l'accesso alle procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri, a causa in particolare della mancanza di prove documentali e dei mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento***.	tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte e facilitarne l'accesso ai diritti connessi all'integrazione.

Or. en

Emendamento 262
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti ***dal*** presente ***regolamento***, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte e facilitarne l'accesso ai diritti connessi all'integrazione, in particolare per quanto riguarda le opportunità di formazione occupazionale e la formazione professionale e l'accesso alle procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri, a causa in particolare della mancanza di prove documentali e dei mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.	(49) Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti ***dalla*** presente ***direttiva***, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte e facilitarne l'accesso ai diritti connessi all'integrazione, in particolare per quanto riguarda le opportunità di formazione occupazionale e la formazione professionale e l'accesso alle procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri, a causa in particolare della mancanza di prove documentali e dei mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.

Or. en

Emendamento 263
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(49 bis) I beneficiari di protezione internazionale possono arrivare con taluni svantaggi. Nella relazione dal titolo "The labour market integration of resettled refugees" (Integrazione dei rifugiati reinsediati nel mercato del lavoro), l'UNHCR afferma che i rifugiati reinsediati finiscono in un mercato del lavoro a parte (dove sono richiesti livelli di qualifica inferiori) oppure affrontano maggiori ostacoli nell'accesso all'occupazione. Pertanto, occorre elaborare dei programmi strutturati con prassi differenti per garantire a questa categoria di persone la parità d'accesso al mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 264
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 49 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(49 ter) Dovrebbero essere contemplate misure speciali per risolvere efficacemente le difficoltà pratiche incontrate dai beneficiari di protezione internazionale per quanto riguarda l'autentificazione dei loro diplomi, certificati o altri titoli stranieri, dovute in particolare alla mancanza di prove documentali e di mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento reintegra il considerando 44 del preambolo della direttiva 2011 modificandolo leggermente.

Emendamento 265
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 49 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(49 quater) Tenendo conto del fatto che l'integrazione è un processo bidirezionale, il rispetto dei valori su cui è fondata l'Unione e il rispetto dei diritti fondamentali dei beneficiari di protezione internazionale dovrebbero essere parte integrante di tale processo. L'integrazione dovrebbe evitare l'isolamento e promuovere l'inclusione, e la partecipazione di tutti gli attori coinvolti è essenziale per la sua buona riuscita. Gli Stati membri, adottando misure a livello nazionale, regionale e locale, dovrebbero offrire ai beneficiari di protezione internazionale sostegno e opportunità di integrarsi e costruirsi un futuro nella loro nuova società, e in ciò dovrebbero rientrare l'alloggio, i corsi di alfabetizzazione e di lingua, il dialogo interculturale, l'istruzione e la formazione professionale nonché l'accesso effettivo alle strutture democratiche della società.

Or. en

Emendamento 266
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Dovrebbe essere garantita la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale tra i beneficiari di protezione internazionale e i cittadini dello Stato membro che concede la protezione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 267
Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Dovrebbe essere garantita la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale tra i beneficiari di protezione internazionale e i cittadini dello Stato membro che concede la protezione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 268
Kristina Winberg

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Dovrebbe essere garantita la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale tra i beneficiari di protezione internazionale e i cittadini dello Stato membro che concede la protezione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 269
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Dovrebbe essere garantita la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale tra i beneficiari di protezione internazionale e i cittadini dello Stato membro che concede la protezione.	(50) Dovrebbe essere garantita la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale ***e di accesso a programmi di integrazione*** tra i beneficiari di protezione internazionale e i cittadini dello Stato membro che concede la protezione.

Or. en

Emendamento 270
Kristina Winberg

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. Tuttavia, per quanto riguarda i beneficiari di protezione sussidiaria gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità per limitare tali diritti alle prestazioni essenziali, da intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini conformemente al diritto nazionale. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a	***soppresso***

determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale, sia per i rifugiati che per i beneficiari di protezione sussidiaria, all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione.

Or. en

Emendamento 271
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. ***Tuttavia, per quanto riguarda i beneficiari di protezione sussidiaria gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità per limitare tali diritti alle prestazioni essenziali, da intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini conformemente al diritto nazionale. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale, sia per i rifugiati che per i beneficiari di protezione sussidiaria, all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione.***	(51) Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra concorda con il relatore sul fatto che non è per nulla chiaro il motivo per cui le persone che necessitano di protezione e cui è concessa protezione sussidiaria non

debbano ricevere l'assistenza sociale di cui possono beneficiare le altre persone bisognose di protezione internazionale. Tra persone che necessitano di protezione internazionale non dovrebbe esservi disparità di trattamento. Ciò risulterebbe poco attendibile sul piano giuridico e inutile sul piano amministrativo. Una volta stabilita la necessità di protezione, queste persone hanno tutte le medesime necessità sociali nello Stato membro ospitante.

Emendamento 272
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. ***Tuttavia, per quanto riguarda i beneficiari di protezione sussidiaria gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità per limitare tali diritti alle prestazioni essenziali, da intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini conformemente al diritto nazionale.*** Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale***, sia per i rifugiati che per i beneficiari di protezione sussidiaria,*** all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione.	(51) Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione.

Or. it

Emendamento 273
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. ***Tuttavia, per quanto riguarda i beneficiari di protezione sussidiaria gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità per limitare tali diritti alle prestazioni essenziali, da intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini conformemente al diritto nazionale***. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero ***poter subordinare l'***accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale, sia per i rifugiati che per i beneficiari di protezione sussidiaria***, all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione***.	(51) Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero ***garantire l'effettivo*** accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale, sia per i rifugiati che per i beneficiari di protezione sussidiaria***. Sebbene la ragione alla base della protezione possa determinare status diversi, non vi sono differenze nelle esigenze materiali degli individui soggetti a protezione***.

Or. en

Emendamento 274
Jussi Halla-aho, Helga Stevens

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale ***senza discriminazioni***. Tuttavia, ***per quanto riguarda i beneficiari di protezione sussidiaria*** gli Stati membri dovrebbero disporre di ***una certa***	(51) Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale ***e ai loro familiari ai sensi del presente regolamento*** assistenza sociale. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero disporre di ***un'ampia*** flessibilità per limitare tali

flessibilità per limitare tali diritti ***alle prestazioni essenziali, da intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini conformemente al diritto nazionale***. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero ***poter*** subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale ***previsti dal diritto nazionale, sia per i rifugiati che per i beneficiari di protezione sussidiaria,*** all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione.

diritti. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale all'effettiva ***e positiva*** partecipazione del beneficiario ***e dei suoi familiari*** alle misure di integrazione.

Or. en

Emendamento 275
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. Tuttavia, per quanto riguarda i beneficiari di protezione sussidiaria gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità per limitare tali diritti alle prestazioni essenziali, da intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini conformemente al diritto nazionale. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto	(51) Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. Tuttavia, per quanto riguarda i beneficiari di protezione sussidiaria gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità per limitare tali diritti alle prestazioni essenziali, da intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza***, l'accesso ai servizi in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti,*** e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini conformemente al diritto nazionale. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a

nazionale, sia per i rifugiati che per i beneficiari di protezione sussidiaria, all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione.	determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale, sia per i rifugiati che per i beneficiari di protezione sussidiaria, all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione.

Or. en

Emendamento 276
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(51 bis) I programmi di integrazione rivolti ai beneficiari di protezione internazionale dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, delle particolari esigenze e delle specificità della situazione degli interessati, ivi inclusa, ove opportuno, l'offerta di una formazione linguistica e di informazioni sui diritti e sugli obblighi individuali connessi allo status di protezione riconosciuto nello Stato membro in questione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento reintegra il considerando 47 del preambolo della direttiva del 2011.

Emendamento 277
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Occorre assicurare l'accesso	(52) Occorre assicurare l'accesso

all'assistenza sanitaria, per quanto riguarda la salute sia fisica che mentale, ai beneficiari di protezione internazionale.	all'assistenza sanitaria, per quanto riguarda la salute sia fisica che mentale, ***compresa la salute sessuale e riproduttiva,*** ai beneficiari di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 278
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Occorre assicurare l'accesso all'assistenza sanitaria***, per quanto riguarda la salute sia fisica che mentale,*** ai beneficiari di protezione internazionale.	(52) Occorre assicurare l'accesso all'assistenza sanitaria ***di base*** ai beneficiari di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 279
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(52 bis) I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter fruire dell'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, ivi inclusi le informazioni e i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra concorda con il relatore in merito al fatto che la formulazione del considerando è in linea con quella proposta dalla Commissione per le disposizioni sulla

parità di trattamento negli strumenti giuridici in materia di migrazione (in particolare la revisione della Carta blu). I considerando trovano espressione rispettivamente agli articoli 30 e 35.

Emendamento 280
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale ***dovrebbero poter accedere*** a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali.	(53) Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale ***hanno accesso*** a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali***, a condizione che siano gratuite, effettivamente e facilmente accessibili e che tengano conto delle esigenze particolari dei beneficiari di protezione internazionale***.

Or. it

Emendamento 281
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale ***dovrebbero poter accedere*** a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione	(53) Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale ***hanno accesso*** a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione

civica, formazione professionale e altri corsi professionali.	civica, formazione professionale e altri corsi professionali. ***Il continuo rifiuto di integrarsi attivamente può, in ultima istanza, determinare la cessazione dell'ammissibilità alla protezione internazionale.***

Or. en

Emendamento 282
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale ***dovrebbero poter*** accedere a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali.	(53) Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale ***possono*** accedere a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione ***che ritengono opportune***, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali.

Or. en

Emendamento 283
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale ***dovrebbero poter accedere*** a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri	(53) Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale ***hanno accesso*** a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri

possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua***,*** corsi di integrazione civica***, formazione professionale e altri corsi professionali***.*

rendono obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua ***e*** corsi di integrazione civica.

Or. en

Emendamento 284
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale ***dovrebbero poter accedere*** a misure di integrazione, ***secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione,*** quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali.	(53) Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale ***hanno accesso*** a misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali***, che devono essere facilmente accessibili, disponibili, gratuiti e offrire un servizio di assistenza all'infanzia***.

Or. en

Emendamento 285
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale ***dovrebbero poter accedere*** a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. ***Gli Stati membri*** possono ***rendere obbligatoria la***	(53) Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale ***hanno accesso gratuitamente ed efficacemente*** a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. ***È opportuno***

partecipazione alle misure di integrazione***, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali***.	***riconoscere che non tutti i beneficiari di protezione internazionale*** possono ***partecipare*** alle misure di integrazione ***a causa del trauma che potrebbero aver subito***.

Or. en

Emendamento 286
Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter accedere a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali.	*(non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 287
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) ***Per essere efficacemente controllata,*** l'applicazione del presente regolamento ***deve*** formare oggetto di periodiche valutazioni.	(54) L'applicazione del presente regolamento ***dovrebbe*** formare oggetto di periodiche valutazioni***, tenendo conto in particolare dell'evolversi degli obblighi internazionali degli Stati membri in materia di "non respingimento",***

dell'evoluzione dei mercati del lavoro negli Stati membri e dell'elaborazione di principi fondamentali comuni in materia d'integrazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento reintegra il considerando 48 della direttiva del 2011, il quale recita: "L'attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di valutazioni periodiche, tenendo conto in particolare dell'evolversi degli obblighi internazionali degli Stati membri in materia di "non respingimento", dell'evoluzione dei mercati del lavoro negli Stati membri e dell'elaborazione di principi fondamentali comuni in materia d'integrazione".

Emendamento 288
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) Per essere efficacemente ***controllata***, l'applicazione ***del*** presente ***regolamento deve*** formare oggetto di periodiche valutazioni.	(54) Per essere efficacemente ***controllati***, ***il recepimento e*** l'applicazione ***della*** presente ***direttiva devono*** formare oggetto di periodiche valutazioni.

Or. en

Emendamento 289
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione ***del*** presente ***regolamento*** per quanto riguarda la forma e il contenuto	(55) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione ***della*** presente ***direttiva*** per quanto riguarda la forma e il contenuto

delle informazioni da fornire. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione 42[42].	delle informazioni da fornire. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione 42[42].
[42] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.	[42] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Or. en

Emendamento 290
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'elaborazione di norme per la concessione della protezione internazionale a cittadini di paesi terzi e ad apolidi da parte degli Stati membri, per uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e per il contenuto della protezione concessa, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 291
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'elaborazione di norme per la concessione della protezione internazionale a cittadini di paesi terzi e ad apolidi da parte degli Stati membri, per uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e per il contenuto della protezione concessa, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 292
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Poiché gli obiettivi ***del*** presente ***regolamento***, vale a dire l'elaborazione di	(56) Poiché gli obiettivi ***della*** presente ***direttiva***, vale a dire l'elaborazione di

norme per la concessione della protezione internazionale a cittadini di paesi terzi e ad apolidi da parte degli Stati membri, per uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e per il contenuto della protezione concessa, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti ***del*** presente ***regolamento***, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. ***Il*** presente ***regolamento*** si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	norme ***rigorose*** per la concessione della protezione internazionale a cittadini di paesi terzi e ad apolidi da parte degli Stati membri, per uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e per il contenuto della protezione concessa, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti ***della*** presente ***direttiva***, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. ***La*** presente ***direttiva*** si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 293
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 57 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione ***del*** presente ***regolamento***.]	[[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione ***della*** presente ***direttiva***.]

Or. en

Emendamento 294

Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 57 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione ***del*** presente ***regolamento***, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]	[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione ***della*** presente ***direttiva***, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]

Or. en

Emendamento 295
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 57 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
[(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione ***del*** presente ***regolamento***, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.	[(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione ***della*** presente ***direttiva***, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

Or. en

Emendamento 296
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 57 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione ***del*** presente ***regolamento***.]	A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione ***della*** presente ***direttiva***.]

Or. en

Emendamento 297
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 57 – comma 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
[(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione ***del*** presente ***regolamento***.	[(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione ***della*** presente ***direttiva***.

Or. en

Emendamento 298
Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 57 – comma 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione ***del*** presente ***regolamento***, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.]	A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione ***della*** presente ***direttiva***, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.]

Or. en

Emendamento 299
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione ***del*** presente ***regolamento***, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,	(58) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione ***della*** presente ***direttiva***, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

Or. en

Emendamento 300
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente ***regolamento*** stabilisce norme riguardanti:	***La*** presente ***direttiva*** stabilisce norme riguardanti:

Or. en

Emendamento 301
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri mantengono la possibilità di concedere ai familiari lo status di rifugiati o la protezione sussidiaria conformemente al loro diritto nazionale, indipendentemente dal fatto che gli interessati siano soggetti a rischio di persecuzione o di danni gravi, al fine di stabilire uno status giuridico uniforme all'interno della famiglia.

Or. en

Emendamento 302
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini ***del*** presente ***regolamento*** si intende per:	Ai fini ***della*** presente ***direttiva*** si intende per:

Or. en

Emendamento 303
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "protezione internazionale": lo status di rifugiato ***e lo status di protezione sussidiaria quali definiti ai punti*** 4 ***e 6***;	(1) "protezione internazionale": lo status di rifugiato quale ***definito al punto*** 4;

Or. en

Emendamento 304
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "beneficiario di protezione internazionale": la persona cui è stato concesso lo status di rifugiato ***o lo status di protezione sussidiaria quali definiti ai punti*** 4 ***e 6***;	(2) "beneficiario di protezione internazionale": la persona cui è stato concesso lo status di rifugiato ***quale definito al punto*** 4;

Or. en

Emendamento 305
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "rifugiato": il cittadino di paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o	(3) "rifugiato": il cittadino di paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica**,**

appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure l'apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12;	***sesso, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità*** o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure l'apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12;

Or. en

Emendamento 306
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "status di protezione sussidiaria": il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 307
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) '"domanda di protezione internazionale": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di	(7) "domanda di protezione internazionale": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di

rifugiato ***o lo status di protezione sussidiaria***;	rifugiato;

Or. en

Emendamento 308
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del beneficiario di protezione internazionale***, purché essa sia già costituita prima che il richiedente arrivi nel territorio degli Stati membri,*** che si trovano nel ***medesimo*** Stato membro ***in connessione alla domanda di protezione internazionale***:	(9) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del beneficiario di protezione internazionale che si trovano nel ***territorio dello*** Stato membro:

Or. en

Emendamento 309
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del beneficiario di protezione internazionale***, purché essa sia già costituita prima che il richiedente arrivi nel territorio degli Stati membri,*** che si trovano ***nel medesimo*** Stato membro ***in connessione alla domanda di protezione internazionale***:	(9) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia ***del richiedente o*** del beneficiario di protezione internazionale che si trovano ***sul territorio dello*** Stato membro:

Or. en

Motivazione

Si propone di includere un riferimento al richiedente e non soltanto al beneficiario di protezione internazionale, poiché tale definizione di familiari è applicata anche nella direttiva sulle condizioni di accoglienza (articolo 2, paragrafo 3: Definizioni; articolo 3: Ambito di applicazione) alla situazione dei richiedenti che non hanno ancora ottenuto la protezione internazionale.

Emendamento 310
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del beneficiario di protezione internazionale, purché essa sia già costituita ***prima che il richiedente arrivi nel territorio degli Stati membri***, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:	(9) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del beneficiario di protezione internazionale, purché essa sia già costituita ***nel paese d'origine o, nel caso di apolidi, nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale***, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

Or. en

Emendamento 311
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il coniuge del beneficiario di protezione internazionale o il partner non legato da vincoli di matrimonio ***con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi***,	(a) il coniuge del beneficiario di protezione internazionale o il partner non legato da vincoli di matrimonio,

Or. en

Emendamento 312
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il coniuge del beneficiario di protezione internazionale o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile***, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi***,	(a) il coniuge del beneficiario di protezione internazionale o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile,

Or. en

Emendamento 313
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i figli ***minori*** delle coppie di cui alla lettera a) o del beneficiario di protezione internazionale, ***a condizione che non siano coniugati e*** indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,	(b) i figli delle coppie di cui alla lettera a) ***o del richiedente*** o del beneficiario di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale***, e i figli nei confronti dei quali hanno la responsabilità primaria giuridica o abituale***,

Or. en

Emendamento 314
Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i figli ***minori*** delle coppie di cui alla lettera a) o del beneficiario di protezione internazionale, ***a condizione che non siano coniugati e*** indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;	(b) i figli delle coppie di cui alla lettera a) o del beneficiario di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

Or. en

Emendamento 315
Elly Schlein

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i figli ***minori*** delle coppie di cui alla lettera a) o del beneficiario di protezione internazionale, ***a condizione che non siano coniugati e*** indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;	(b) i figli ***e le figlie*** delle coppie di cui alla lettera a) o del beneficiario di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

Or. en

Motivazione

I figlie e le figlie del richiedente devono essere considerati familiari indipendentemente dall'età o dallo stato civile.

Emendamento 316
Elly Schlein

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***il padre,*** la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore ***e non coniugato***;	(c) la madre ***e il padre del richiedente*** o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore;

Or. en

Motivazione

Si propone di ampliare la definizione di familiari al fine di chiarire le disposizioni e garanzie sul ricongiungimento familiare.

Emendamento 317
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale***, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato***;	(c) il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi ***del paese di origine o*** dello Stato membro interessato, del ***richiedente o del*** beneficiario di protezione internazionale;

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra concorda con il relatore sul fatto che se i figli siano coniugati o meno non dovrebbe essere un fattore di cui tenere conto per stabilire i componenti della famiglia.

Emendamento 318
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore ***e non coniugato***;	(c) il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore;

Or. en

Emendamento 319
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore ***e non coniugato***;	(c) il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore;

Or. en

Emendamento 320
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) i fratelli e le sorelle del richiedente o del beneficiario di protezione internazionale;

Or. en

Emendamento 321
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) i fratelli e le sorelle del beneficiario di protezione internazionale;

Or. en

Emendamento 322
Elly Schlein

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) i nonni del richiedente o del beneficiario di protezione internazionale;

Or. en

Motivazione

Si propone di ampliare la definizione di familiari al fine di chiarire le disposizioni e garanzie sul ricongiungimento familiare.

Emendamento 323
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) i fratelli e le sorelle del beneficiario di protezione internazionale;

Or. en

Emendamento 324
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) il padre, la madre, la nonna, il nonno, la zia o lo zio del beneficiario di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che il beneficiario di protezione internazionale sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale;

Or. en

Emendamento 325
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) gli ascendenti diretti del richiedente o del beneficiario di protezione internazionale;

Or. en

Emendamento 326
Elly Schlein

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(c ter) i figli dei figli del richiedente;

Or. en

Motivazione

Si propone di ampliare la definizione di familiari al fine di chiarire le disposizioni e garanzie sul ricongiungimento familiare.

Emendamento 327
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c quater) "sponsor": il cittadino di uno Stato membro o di un paese terzo autorizzato da uno Stato membro a soggiornare nel proprio territorio in qualità di titolare di un permesso di soggiorno rilasciato conformemente al diritto dell'Unione o nazionale di detto Stato membro per un periodo pari o superiore a un anno;

Or. en

Emendamento 328
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) "minore: il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni 18;	(10) "minore": il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni 18 ***al momento della presentazione della sua domanda di protezione internazionale***;

Or. en

Emendamento 329
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) "minore": il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni 18 al momento della presentazione della sua domanda di protezione internazionale;

Or. en

Emendamento 330
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) "minore non accompagnato": il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; ***il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;***	(11) '"minore non accompagnato": il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto;

Or. en

Emendamento 331
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) "revoca della protezione internazionale": la decisione di un'autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato ***o lo status di protezione sussidiaria***;	(14) "revoca della protezione internazionale": la decisione di un'autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato;

Or. en

Emendamento 332
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) "domanda reiterata": l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ***o l'autorità accertante l'abbia respinta perché il richiedente vi ha rinunciato con un ritiro implicito***;	(15) "domanda reiterata": l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda;

Or. en

Emendamento 333
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) "autorità accertante": qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di	(16) "autorità accertante": qualsiasi organo ***giurisdizionale o*** quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad

protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado;	esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado;

Or. en

Emendamento 334
Jussi Halla-aho, Helga Stevens

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) "sicurezza sociale": i settori della sicurezza sociale ***definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [44], riguardanti le prestazioni di malattia, le prestazioni di maternità e di paternità assimilate, le prestazioni d'invalidità, le prestazioni di vecchiaia, le prestazioni per i superstiti, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali, gli assegni in caso di morte, le prestazioni di disoccupazione, le prestazioni di pensionamento anticipato e le prestazioni familiari***;	(17) "sicurezza sociale": i settori della sicurezza sociale ***indicati dallo Stato membro***;
[44] Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).	

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri sono liberi di decidere, senza ingerenze da parte dell'UE, quali soggetti sono coperti dal proprio sistema di sicurezza sociale nazionale, quali prestazioni sono erogate e a quali condizioni. Il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è uno degli strumenti a disposizione degli Stati membri per definire la portata delle prestazioni sociali erogate.

Emendamento 335
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) "sicurezza sociale": i settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [44] ***, riguardanti le prestazioni di malattia, le prestazioni di maternità e di paternità assimilate, le prestazioni d'invalidità, le prestazioni di vecchiaia, le prestazioni per i superstiti, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali, gli assegni in caso di morte, le prestazioni di disoccupazione, le prestazioni di pensionamento anticipato e le prestazioni familiari***;	(17) "sicurezza sociale": i settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio[44];
[44] Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).	[44] Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

Or. en

Emendamento 336
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) "tutore": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste ***dal*** presente ***regolamento***, allo	(19) "tutore": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste ***dalla*** presente ***direttiva***, allo scopo

scopo di tutelarne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario.	di tutelarne l'interesse superiore ***e il benessere generale*** e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario.

Or. en

Emendamento 337
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) "tutore": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario.	(19) "tutore": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore ***e il benessere generale*** e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario.

Or. en

Motivazione

Armonizzazione delle definizioni e riferimento alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (articolo 3).

Emendamento 338
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) "tutore": la persona o l'organizzazione designata ***dagli organismi competenti*** per assistere e rappresentare un minore non accompagnato ***nelle procedure previste dal presente regolamento***, allo	(19) "tutore": la persona o l'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore ***e il benessere generale***

scopo di tutelarne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario.	***nelle procedure previste dal presente regolamento*** e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario.

Or. en

Emendamento 339
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e al contenuto della protezione internazionale riconosciuta.	1. Il presente regolamento si applica all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e al contenuto della protezione internazionale riconosciuta. ***Le disposizioni di cui agli articoli 15 e 21 del presente regolamento si applicano retroattivamente ai beneficiari di protezione internazionale i cui permessi di soggiorno non siano ancora scaduti.***

Or. en

Emendamento 340
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Il*** presente ***regolamento*** si applica all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e al contenuto della protezione internazionale riconosciuta.	1. ***La*** presente ***direttiva*** si applica all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e al contenuto della protezione internazionale riconosciuta.

Or. en

Emendamento 341
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Il*** presente ***regolamento*** non si applica ad altri status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri in forza del diritto interno a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. ***L'eventuale concessione di questi altri status non deve comportare il rischio di confusione con la protezione internazionale.***	2. ***La*** presente ***direttiva*** non si applica ad altri status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri in forza del diritto interno a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.

Or. en

Emendamento 342
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento non si applica ad altri status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri in forza del diritto interno a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. ***L'eventuale concessione di questi altri status non deve comportare il rischio di confusione con la protezione internazionale.***	2. Il presente regolamento non si applica ad altri status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri in forza del diritto interno a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.

Or. en

Motivazione

In linea con il precedente emendamento al considerando 9.

Emendamento 343
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Sebbene non esista una definizione comune a livello dell'UE di sfollato per ragioni ambientali, ciò non osta a che gli Stati membri forniscano protezione a tali persone in base al proprio diritto o prassi nazionale.

Or. en

Emendamento 344
Jussi Halla-aho, Helga Stevens

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente produce tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale. Coopera con l'autorità accertante e rimane presente e disponibile durante l'intera procedura.	1. Il richiedente produce ***senza indugio*** tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale. Coopera con l'autorità accertante e rimane presente e disponibile durante l'intera procedura. ***L'eventuale soggiorno illegale nel territorio dello Stato membro prima della presentazione della domanda di protezione internazionale è esaminato quale possibile prova del fatto che il soggiorno nell'Unione è motivato da ragioni diverse dalla legittima richiesta di protezione internazionale.***

Or. en

Emendamento 345
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente produce tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale. ***Coopera con*** l'autorità accertante e rimane presente e disponibile durante l'intera procedura.	1. Il richiedente produce tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale. L'autorità accertante e ***il richiedente cooperano durante l'intera procedura. Il richiedente*** rimane presente e disponibile durante l'intera procedura. ***Qualora il richiedente non fosse disponibile in qualsiasi momento durante la procedura a causa di circostanze attenuanti, le ragioni specifiche sono tenute in considerazione.***

Or. en

Emendamento 346
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente ***produce*** tutti gli elementi ***a sua disposizione*** per motivare la domanda di protezione internazionale. ***Coopera con*** l'autorità accertante ***e*** rimane presente e disponibile durante l'intera procedura.	1. ***L'autorità accertante ritiene che*** il richiedente ***sia tenuto a produrre quanto prima*** tutti gli elementi ***necessari*** per motivare la domanda di protezione internazionale. L'autorità accertante ***è tenuta, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda. Il richiedente*** rimane presente e disponibile durante l'intera procedura.

Or. en

Motivazione

La formulazione utilizzata nell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE sembra descrivere meglio la portata della responsabilità del richiedente e dell'autorità accertante durante l'esame dei fatti e delle circostanze.

Emendamento 347
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente ***produce*** tutti gli elementi ***a sua disposizione per motivare la*** domanda ***di protezione internazionale. Coopera con l'autorità accertante e rimane presente e disponibile durante l'intera procedura***.	1. ***Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con*** il richiedente***, a esaminare*** tutti gli elementi ***significativi della*** domanda.

Or. en

Emendamento 348
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente produce tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale***.*** ***Coopera*** con ***l'autorità accertante e*** rimane presente e disponibile durante l'intera procedura.	1. Il richiedente produce tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale ***in cooperazione*** con ***le autorità nazionali competenti. Le autorità accertanti nazionali competenti cooperano con il richiedente, il quale*** rimane presente e disponibile durante l'intera procedura.

Or. en

Emendamento 349
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli elementi di cui al paragrafo 1 consistono nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande pregresse ***[di protezione internazionale e esito di eventuali procedure accelerate di reinsediamento quali definite dal regolamento (UE) XXX/XX [regolamento reinsediamento]]***, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.	2. Gli elementi di cui al paragrafo 1 consistono nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande pregresse, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 350
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli elementi di cui al paragrafo 1 consistono nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande pregresse ***[***di protezione internazionale e esito di eventuali procedure accelerate di reinsediamento ***quali definite dal regolamento (UE) XXX/XX [regolamento***	2. Gli elementi di cui al paragrafo 1 consistono nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande pregresse di protezione internazionale e esito di eventuali procedure accelerate di reinsediamento, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della

reinsediamento]], itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

sua domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 351
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità accertante esamina gli elementi pertinenti della domanda ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure**.**]	3. L'autorità accertante esamina gli elementi pertinenti della domanda ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]**.** ***Qualora si sospetti che il richiedente è un adulto che dichiara, senza prove concrete, di avere un'età compresa tra i 15 e i 17 anni, l'accertamento dell'età del richiedente avviene mediante i metodi scientifici più aggiornati.***

Or. en

Emendamento 352
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità accertante esamina gli elementi pertinenti della domanda ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure**.**]	3. L'autorità accertante***, in cooperazione con il richiedente,*** esamina gli elementi pertinenti della domanda ***di protezione internazionale*** ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] ***e acquisisce tutte le informazioni necessarie per esaminare attentamente la domanda di protezione internazionale.***

Or. en

Motivazione

The shadow rapporteur is concerned that the balance struck by the proposal could adversely affect the burden of proof by relieving Member States from their obligation to assess the asylum application in cooperation with the individual asylum seeker, rather than solely on the basis of available elements. Such an omission would ignore jurisprudence from the ECtHR confirming the shared duty of an asylum-seeker and the authorities to ascertain and evaluate all relevant facts of the case in the asylum proceedings. Clarifying the wording of Article 4(3) could ensure that a collaborative process between both parties is maintained in the asylum procedure, thereby remaining in line with ECtHR standards.

Emendamento 353
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità accertante esamina gli elementi pertinenti della domanda ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure**.**]	3. L'autorità accertante***, in cooperazione con il richiedente,*** esamina gli elementi pertinenti della domanda ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]**.**

Or. en

Motivazione

Chiarendo la formulazione dell'articolo si garantisce la collaborazione tra le parti nell'ambito della procedura di asilo, in linea con quanto indicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Emendamento 354
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni è considerato un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi***, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno***.	4. Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni è considerato un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi.

Or. en

Emendamento 355
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni è considerato un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi***, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno***.	4. Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni è considerato un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi.

Or. en

Emendamento 356
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o	4. Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o

minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni è considerato un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.	minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni ***nel suo paese d'origine*** è considerato un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

Or. en

Emendamento 357
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, non è necessaria alcuna prova ulteriore al riguardo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:	5. Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, non è necessaria alcuna prova ulteriore al riguardo ***e al richiedente è concesso il beneficio del dubbio*** se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

The benefit of the doubt principle is well-established in international refugee law and requires that where an applicant's statements cannot be corroborated by evidence but has made a genuine effort to substantiate the claim, the lack of evidence or documents should not adversely affect the credibility of the claim, nor should the late submission of the claim. The explicit incorporation of the benefit of the doubt principle would be necessary to bring the Qualification Regulation in line with well-established practice and the UNHCR Handbook and guidelines on procedures and criteria for determining refugee status.

Emendamento 358
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, non è necessaria alcuna prova ulteriore al riguardo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:	5. Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, non è necessaria alcuna prova ulteriore al riguardo ***e al richiedente è concesso il beneficio del dubbio*** se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

The benefit of the doubt principle is well-established in international refugee law and requires that where an applicant's statement cannot be corroborated by evidence but the applicant has made a genuine effort to substantiate the claim, the lack of evidence or documents should not adversely affect the credibility of the claim, nor should the late submission of the claim. The explicit incorporation of the benefit of the doubt principle would be necessary to bring the Qualification Regulation in line with well-established practice and the UNHCR Handbook and guidelines on procedures and criteria for determining refugee status. In A, B and C, the CJEU confirmed that while the Qualification Directive refers to the applicant submitting all elements as soon as possible to substantiate his or her claim, it is incumbent on the national authorities to cooperate with the applicant when assessing the relevant elements of the case and to have regard to the sensitive nature of the claim. For example, not declaring homosexuality at the outset to the relevant authorities cannot result in a conclusion that the individual's declaration lacks credibility. The Court further clarified that all fundamental rights, including dignity and privacy, must be respected in the process.

Emendamento 359
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, non è necessaria alcuna prova ulteriore al riguardo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:	5. Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, non è necessaria alcuna prova ulteriore ***e al richiedente è concesso il beneficio del dubbio*** al riguardo se sono

soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 360
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, ***non è necessaria alcuna prova ulteriore*** al riguardo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:	5. Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, ***possono essere richieste ulteriori prove*** al riguardo se ***non*** sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 361
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'espressione "sinceri sforzi" è troppo ambigua e soggettiva.

Emendamento 362
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ha prodotto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso ***ed ha fornito una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi***;	(b) ha prodotto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso;

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento all'articolo 4, paragrafo 5.

Emendamento 363
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ha prodotto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso ***ed ha fornito una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi***;	(b) ha prodotto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso;

Or. en

Emendamento 364
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non	***soppresso***

dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla;

Or. en

Emendamento 365
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 366
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra concorda con la valutazione del relatore, secondo il quale vi sono molte ragioni per cui un richiedente potrebbe non presentare immediatamente domanda di protezione internazionale. Il fatto che l'abbia presentata il prima possibile o meno non dovrebbe determinare il peso attribuito alle sue dichiarazioni.

Emendamento 367
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile***, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla***;	(d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile;

Or. en

Emendamento 368
Jussi Halla-aho, Helga Stevens

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile***, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla***;	(d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile;

Or. en

Emendamento 369
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 370
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il timore ***fondato*** di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine.	1. Il timore di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine.

Or. en

Emendamento 371
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su avvenimenti verificatisi ***dopo la partenza del richiedente dal suo*** paese di origine.	1. Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato ***soltanto*** su avvenimenti verificatisi ***nel*** paese di origine.

Or. en

Emendamento 372
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d'origine.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La soppressione è coerente con l'emendamento all'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento 373
Jussi Halla-aho, Helga Stevens

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d'origine.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 374
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Nell'esaminare la domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante valuta se il richiedente ha assunto deliberatamente una condotta tale da determinare la sua persecuzione nel paese di origine, al solo o principale obiettivo di creare le condizioni necessarie per richiedere la protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

È necessario creare le condizioni per evitare qualsiasi forma di abuso del sistema europeo comune di asilo (CEAS) da parte dei richiedenti protezione internazionale.

Emendamento 375
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Fatta salva la convenzione di Ginevra e la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al richiedente che introduce una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] non è di norma riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

The examination of an application for international protection is concerned with the question whether the applicant has a well-founded fear of persecution or whether there are serious reasons to believe that the person has a real risk of being subjected to serious harm. Whether or not such risk results from circumstances created by the applicant since leaving the country is as such not relevant to this assessment. Through Article 5(3), even when formulated as an optional provision, the proposal runs the risk of denying international protection to persons who have a well-founded fear of persecution or risk serious harm through a legally irrelevant and by definition highly subjective assessment of whether they attempted to create conditions of eligibility for international protection. Article 5(3) is both unnecessary to secure the integrity of asylum systems and liable to deprive of protection those whose protection needs arise sur place.

Emendamento 376
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Fatta salva la convenzione di Ginevra e la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al richiedente che introduce una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] non è di norma riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.***	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Con l'articolo 5, paragrafo 3, anche se formulato come disposizione opzionale, la proposta rischia di negare la protezione internazionale alle persone che hanno un fondato timore di persecuzione o che rischiano di subire un danno grave, a causa di un esame giuridicamente irrilevante, e per definizione fortemente soggettivo, della possibilità che tali persone abbiano cercato di creare le condizioni per l'ammissibilità alla protezione internazionale.

Emendamento 377
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Fatta salva*** la convenzione di Ginevra e la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al richiedente che introduce una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] ***non è di norma riconosciuto*** lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.	3. ***A condizione che le decisioni siano prese in piena conformità con*** la convenzione di Ginevra***,*** la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ***la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***, al richiedente che introduce una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] ***può essere negato*** lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine. ***Sono escluse le circostanze indipendenti dalla volontà del richiedente, tra cui, a titolo non esclusivo, l'orientamento sessuale e il credo religioso, ai quali il richiedente può aver manifestamente aderito, in varia misura, quando si trovava nel paese d'origine.***

Or. en

Emendamento 378
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Fatta salva la convenzione di Ginevra e la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al richiedente che introduce una domanda ***reiterata ai sensi***	3. Fatta salva la convenzione di Ginevra e la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al richiedente che introduce una domanda ***di protezione***

dell'articolo 42 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] non è di norma riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.	***internazionale*** non è di norma riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.

Or. en

Emendamento 379
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Fatta salva la convenzione di Ginevra e la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al richiedente che introduce una domanda reiterata ***ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]*** non è di norma riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.	3. Fatta salva la convenzione di Ginevra e la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al richiedente che introduce una domanda reiterata non è di norma riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine ***al solo e principale obiettivo di ottenere la protezione internazionale***.

Or. en

Motivazione

È necessario creare le condizioni per evitare qualsiasi forma di abuso del sistema europeo comune di asilo (CEAS) da parte dei richiedenti protezione internazionale.

Emendamento 380
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere ***solo***:	I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:

Or. en

Emendamento 381
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I responsabili della persecuzione o del danno grave ***possono essere solo***:	I responsabili della persecuzione o del danno grave ***sono, in particolare***:

Or. en

Emendamento 382
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;	(b) i partiti o le organizzazioni ***terroristiche*** che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

Or. it

Emendamento 383
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire la protezione da persecuzioni o danni gravi di cui all'articolo 7.	(c) soggetti non statuali, ***escluse organizzazioni criminali o terroristiche nelle quali il richiedente sia o sia stato volontariamente coinvolto,*** se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire la protezione da persecuzioni o danni gravi di cui all'articolo 7.

Or. en

Emendamento 384
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La protezione da persecuzioni o danni gravi può essere offerta esclusivamente:	*(non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 385
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio	***soppresso***
a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2.	

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 1 A, paragrafo 2, della convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

Emendamento 386
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio	***soppresso***
a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2.	

Or. en

Motivazione

According to the 1951 refugee convention, as amended in 1967, the only protection actor is the State [Art. 1A(2)]:

"For the purposes of the present Convention, the term "refugee" shall apply to any person who:

…

(2) owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it." [country = state]

Emendamento 387
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio,	***soppresso***

Or. it

Emendamento 388
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Conformemente alla convenzione sui rifugiati del 1951, l'unico attore della protezione è lo Stato [articolo 1 A, paragrafo 2]. Ai sensi di detto articolo, "rifugiato" è chiunque, avendo fondato motivo di essere perseguitato, non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese; oppure chiunque, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.

Emendamento 389
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 1 A, paragrafo 2, della convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

Emendamento 390
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 1 A, paragrafo 2, della convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

Emendamento 391
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
a condizione che abbiano la volontà e la	a condizione che abbiano la volontà e la

capacità di ***offrire*** protezione conformemente al paragrafo 2.	capacità di ***fornire*** protezione conformemente al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 392
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
a condizione che abbiano la volontà e la capacità di ***offrire*** protezione conformemente al paragrafo 2.	a condizione che abbiano la volontà e la capacità di ***fornire*** protezione conformemente al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra concorda con il relatore in merito al fatto che la protezione del richiedente deve essere dimostrata nella pratica e nel caso specifico, non soltanto in termini generali o di principio. L'autorità competente dovrebbe dimostrare che non si tratta solo di una protezione temporanea e dall'efficacia limitata.

Emendamento 393
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
a condizione che abbiano la volontà e la capacità di ***offrire*** protezione conformemente al paragrafo 2.	a condizione che abbiano la volontà e la capacità di ***assicurare*** protezione conformemente al paragrafo 2.

Or. it

Emendamento 394
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La protezione da persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. ***Tale protezione si considera fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e se il richiedente ha accesso a tale protezione.***	2. La protezione da persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea.

Or. en

Emendamento 395
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La protezione da persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. ***Tale protezione si considera fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e se il richiedente ha accesso a tale protezione.***	2. La protezione da persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea.

Or. en

Emendamento 396
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La protezione da persecuzioni o danni gravi è effettiva ***e non temporanea***. Tale protezione si considera fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e se il richiedente ha accesso a tale protezione.	2. La protezione da persecuzioni o danni gravi è effettiva. Tale protezione si considera fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

Or. en

Emendamento 397
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La protezione da persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione si considera fornita se ***i soggetti di cui al paragrafo 1 adottano*** adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e se il richiedente ha accesso a tale protezione.	2. La protezione da persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione si considera fornita se ***lo Stato adotta*** adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

Or. en

Emendamento 398
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisca protezione come indicato al paragrafo 2, le autorità accertanti si basano sugli eventuali orientamenti impartiti nel quadro del diritto dell'Unione, in particolare le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 399
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisca protezione come indicato al paragrafo 2,*** le autorità accertanti ***si basano sugli eventuali*** orientamenti ***impartiti nel quadro del diritto dell'Unione, in particolare le*** informazioni sui paesi d'origine ***e l'analisi*** comune delle ***informazioni sui paesi d'origine*** di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE)	3. Le autorità accertanti ***si adoperano per ottenere e tengono conto di informazioni e*** orientamenti ***precisi e aggiornati sulla situazione del paese d'origine provenienti da tutte le pertinenti fonti nazionali, dell'Unione e internazionali, inclusa l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, gli esperti di diritti umani dell'UNHCR e le ONG. Le autorità accertanti possono decidere di prestare una particolare attenzione alle***

XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] ***disponibili a livello dell'Unione***.	informazioni sui paesi d'origine ***a livello dell'Unione, all'analisi*** comune ***della situazione in determinati paesi d'origine e alle note di orientamento*** di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].

Or. en

Emendamento 400
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisca protezione come indicato al paragrafo 2, le autorità accertanti ***si basano*** sugli eventuali orientamenti impartiti nel quadro del diritto dell'Unione, in particolare le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione.	3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisca protezione come indicato al paragrafo 2, le autorità accertanti ***tengono conto e possono basarsi*** sugli eventuali orientamenti impartiti nel quadro del diritto dell'Unione, in particolare le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 401
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisca protezione come indicato al paragrafo 2, le autorità accertanti ***si basano sugli*** eventuali orientamenti impartiti nel quadro del diritto dell'Unione, in particolare le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione.	3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisca protezione come indicato al paragrafo 2, le autorità accertanti ***possono tenere conto degli*** eventuali orientamenti impartiti nel quadro del diritto dell'Unione, in particolare le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 402
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il concetto di protezione interna non deriva dalla convenzione sui rifugiati del 1951 e introduce un ulteriore criterio di ammissibilità per lo status di rifugiato al di là dei criteri previsti dall'articolo 1A della convenzione sui rifugiati, pertanto si rischia di lasciare senza protezione ai sensi del diritto dell'UE i richiedenti che hanno diritto alla protezione conformemente alla convenzione sui rifugiati.

Emendamento 403
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 404
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. it

Emendamento 405
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante stabilisce che il richiedente non necessita di protezione internazionale se questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in una parte del paese d'origine e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca e se, in tale parte del paese, questi:	***soppresso***
a) non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi; oppure	
b) ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi.	

Or. en

Emendamento 406
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante ***stabilisce*** che il richiedente non necessita di protezione internazionale se questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in una parte del paese d'origine e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca e se, in tale parte del paese, questi:	1. Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, ***e a condizione che né lo Stato né i suoi rappresentanti siano i responsabili della persecuzione o del danno grave,*** l'autorità accertante ***può stabilire*** che il richiedente non necessita di protezione internazionale se questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in una parte del paese d'origine e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca e se, in tale parte del paese, questi:

Or. en

Emendamento 407
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi; oppure	***soppresso***

Or. en

Emendamento 408
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 409
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi.	(b) ha accesso alla protezione ***completa, efficace e duratura*** da persecuzioni o danni gravi.

Or. en

Emendamento 410
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Si procede a valutare la disponibilità di protezione interna una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, mancando tale protezione, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna incombe all'autorità accertante. Il richiedente non è tenuto a dimostrare, prima di chiedere la protezione internazionale, di aver esaurito tutte le possibilità di ottenere	***soppresso***

protezione nel suo paese d'origine.

Or. en

Emendamento 411
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Si procede a valutare la disponibilità di protezione interna una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, mancando tale protezione, si applicherebbero i criteri di qualifica. ***L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna incombe all'autorità accertante. Il richiedente non è tenuto a dimostrare, prima di chiedere la protezione internazionale, di aver esaurito tutte le possibilità di ottenere protezione nel suo paese d'origine.***	2. Si procede a valutare la disponibilità di protezione interna una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, mancando tale protezione, si applicherebbero i criteri di qualifica.

Or. en

Emendamento 412
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Si procede a valutare la disponibilità di protezione interna ***una volta che*** l'autorità accertante abbia stabilito che, mancando tale protezione, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna incombe ***all'autorità accertante***. Il richiedente ***non*** è tenuto a	2. Si procede a valutare la disponibilità di protezione interna ***quanto prima e al più tardi quando*** l'autorità accertante abbia stabilito che, mancando tale protezione, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la ***non*** disponibilità della protezione interna incombe ***al richiedente***. Il richiedente è

dimostrare, prima di chiedere la protezione internazionale, di aver esaurito tutte le possibilità di ottenere protezione nel suo paese d'origine.	tenuto a dimostrare, prima di chiedere la protezione internazionale, di aver esaurito tutte le possibilità di ottenere protezione nel suo paese d'origine.

Or. en

Motivazione

Non è necessario allungare la procedura con una valutazione preventiva dei criteri di qualifica, soprattutto quando vi sono chiare indicazioni della disponibilità di protezione interna nel paese d'origine per un richiedente protezione internazionale. L'ordine di tali valutazioni dovrebbe essere flessibile.

Emendamento 413
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Si ***procede*** a valutare la disponibilità di protezione interna una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, mancando tale protezione, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna incombe all'autorità accertante. Il richiedente ***non è tenuto a dimostrare, prima di chiedere*** la protezione ***internazionale, di aver esaurito tutte le possibilità di ottenere protezione*** nel suo paese d'origine.	2. Si ***può procedere*** a valutare la disponibilità di protezione interna una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, mancando tale protezione, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna incombe all'autorità accertante. Il richiedente***, tuttavia, collabora con l'autorità accertante per stabilire se sono soddisfatte le condizioni per*** la protezione ***interna in una parte del*** suo paese d'origine.

Or. en

Motivazione

L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna dovrebbe incombere all'autorità accertante, tuttavia è parimenti necessario che il richiedente collabori con tale autorità, fornendo informazioni significative e rispondendo a tutte le domande poste, affinché essa possa determinare se sono soddisfatte le condizioni per la protezione interna.

Emendamento 414
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine conformemente al paragrafo 1, le autorità accertanti tengono conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese e delle circostanze personali del richiedente, in conformità dell'articolo 4. A tal fine le autorità accertanti assicurano che da tutte le fonti pertinenti pervengano informazioni precise e aggiornate, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione, nonché le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 415
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine conformemente al paragrafo 1, le autorità accertanti tengono conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese e delle circostanze personali del richiedente, in conformità dell'articolo 4. A tal fine le autorità accertanti assicurano che da tutte le fonti pertinenti pervengano informazioni precise e aggiornate, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione***, nonché le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati***.	3. Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine conformemente al paragrafo 1, le autorità accertanti tengono conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese e delle circostanze personali del richiedente, in conformità dell'articolo 4. A tal fine le autorità accertanti assicurano che da tutte le fonti pertinenti pervengano informazioni precise e aggiornate, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 416
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine conformemente al paragrafo 1, le autorità accertanti ***tengono conto*** al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese e	3. Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine conformemente al paragrafo 1, le autorità accertanti ***possono tenere conto*** al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale

delle circostanze personali del richiedente, in conformità dell'articolo 4. A tal fine le autorità accertanti assicurano che da tutte le fonti pertinenti pervengano informazioni precise e aggiornate, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione, nonché le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.	parte del paese e delle circostanze personali del richiedente, in conformità dell'articolo 4. A tal fine le autorità accertanti assicurano che da tutte le fonti pertinenti pervengano informazioni precise e aggiornate, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione, nonché le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Or. en